Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 18

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 2 maggio 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1, - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 aprile 2001, n. 0114/Pres.

Nomina del Presidente dell'E.Z.I.T. - Ente per la Zona Industriale di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 059/Pres. del 3 marzo 1998 con il quale il signor Roberto Cosolini è stato nominato Presidente dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste per la durata di tre anni;

RILEVATO che detto incarico è scaduto il 3 marzo 2001 e che pertanto si rende necessario provvedere al rinnovo dell'organo;

VISTA la nota n. 8/2618-2001 del 12 aprile 2001,

con cui il Consiglio regionale ha comunicato il parere favorevole nella seduta di data medesima da parte della Giunta per le nomine in merito alla candidatura a Presidente dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste dell'ing. Pierpaolo Ferrante;

VISTI gli articoli quarto e settimo dell'Ordine 18 aprile 1953, n. 66 del cessato Governo Militare Alleato e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'articolo 20, comma 2, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1223 del 13 aprile 2001;

DECRETA

L'ing. Pierpaolo Ferrante è nominato Presidente dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste per la durata di tre anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 aprile 2001

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 9 aprile 2001, n. 31/SASM.

Approvazione dell'aggiornamento del terzo Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale per gli anni 1999-2003, della Comunità montana del Collio.

L'ASSESSORE
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana del Collio ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 9 del 7 giugno 1999 il terzo Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale per gli anni 1999-2003, di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo della montagna n. 17/SASM del 24 febbraio 2000;

ATTESO che la Comunità montana del Collio con deliberazione dell'Assemblea generale n. 2 del 18 aprile 2000 ha approvato l'aggiornamento del terzo Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale così di seguito articolato:

Integrazione pag. 40:

«Si prevede in particolare il completamento della sistemazione del rio Lonzano e del rio Dolegna in Comune di Dolegna del Collio.»

CONSIDERATO che l'aggiornamento del terzo Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della Comunità montana del Collio, previo avviso con pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti nei Comuni facenti parte della Comunità montana, è stato depositato a libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Ente montano e presso i comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa, S. Floriano del Collio e S. Lorenzo Isontino per trenta giorni consecutivi e che entro i trenta giorni successivi al deposito non è stata presentata alcuna osservazione all'aggiornamento al Piano stesso;

CONSIDERATO che, la Direzione regionale dell'ambiente e la Direzione regionale delle foreste non hanno espresso alcun parere sull'aggiornamento del Piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana del Collio;

PRESO ATTO della congruenza delle previsioni dell'aggiornamento del Piano, con gli strumenti della programmazione regionale;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale, 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0251/Pres. del 28 luglio 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 27 marzo 2001;

DECRETA

- è approvato l'aggiornamento del terzo Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della Comunità montana Collio per gli anni 1999-2003, così come adottato dalla Comunità montana del Collio con deliberazione assembleare n. 2 del 18 aprile 2000.

Udine, 9 aprile 2001

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 4 aprile 2001, n. EST 309-D/ESP/4462. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Trasaghis, per la realizzazione dell'Ambito Unitario n. 6, compreso nel P.P.R. di Peonis.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Trasaghis è autorizzata a corrispondere ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'intervento citato in premessa:

Comune di Trasaghis

1) fo. 58, mapp. 959 di are 0,85
Da espropriare: mq. 74
Indennità:
1/2 x mq. 74 x (Valore venale L./mq. 30.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq 10)= L. 1.113.700
L. 1.113.700 - 40% = L. 668.220
(Euro 345,11)

Ditta: Cuzzi Pietro nato a Trasaghis il 28 maggio 1931, comproprietario; Cuzzi Andrea nato a Trasaghis il 10 agosto 1900, comproprietario; Cuzzi Maria Amabile nata a Trasaghis il 13 novembre 1897, comproprietaria; Cuzzi Maria nata a Trasaghis il 10 marzo 1928, comproprietaria; Cuzzi Antonia nata a Trasaghis il 4 luglio 1934, comproprietaria; Danelutti Ida nata a Trasaghis il 15 maggio 1920, comproprietaria; Venuti Domenica nata a Trasaghis il 10 settembre 1893, comproprietaria.

Art. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 4 aprile 2001

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2001, n. 631.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direttive generali per la gestione delle spese dell'Ufficio di Gabinetto per l'acquisto di attrezzature, libri, ecc., nonchè per la partecipazione a corsi di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 52, della citata legge, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6, il quale prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione».

RITENUTO di provvedere al riguardo, per l'attività di gestione delle spese suindicate dell'Ufficio di Gabinetto, nell'esercizio 2001;

ATTESO che la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5, di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001», ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa n. 304, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.2.1.924, l'importo di lire 100.000.000, per la realizzazione delle precitate attività;

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 92, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

RITENUTO di delegare il Capo di Gabinetto alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo 304 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.2.1.924;

VISTI il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato», ed in particolare gli articoli 41 e 92 del Regolamento;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine nell'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 9 marzo 2001;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'allegato programma contenente le direttive generali per la gestione, da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico - ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line - e, inoltre, per le spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale.

L'allegato programma fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Capo di Gabinetto è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000, ad operare, per l'anno 2001, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 304, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.2.1.924, relativo alle spese sopracitate.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 122

Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie del capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio 2001.

OBIETTIVI

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente, particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurarne il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alle provvigioni di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale ambito, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo-contabile di competenza dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, sono:

- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- ammodernamento ed elevazione del grado di informatizzazione dell'Ufficio, mediante la previsione, in via residuale rispetto alla competenza del Servizio del provveditorato della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, dell'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche;
- aggiornamento costante della professionalità del proprio personale perseguito mediante:
  1) l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi;
  2) feriore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato.

PROGRAMMI

a) *Corsi di aggiornamento professionale.*

Per quanto attiene all'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

a) il personale verrà inviato ai corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti dell'Ufficio di Gabinetto e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;

b) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta, dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato;

c) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzata con decreto del Capo di Gabinetto.

b) Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.

Le somme disponibili sul capitolo di spesa n. 304, potranno esser utilizzate anche per gli acquisti di materiali e attrezzature d'ufficio, nonché di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, previa emanazione di apposito regolamento in cui saranno precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate nonché i modi con cui provvedere ai pagamenti.

Nell'ambito di tali spese si possono, tuttavia, indicare sin d'ora le seguenti tipologie di acquisto.

1) Beni connessi ad esigenze specifiche dell'Ufficio di Gabinetto, tra i quali:

   a) materiali ed attrezzature di ufficio quali arredi, suppellettili e mobili, anche di sicurezza, videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiale di cancelleria; apparecchi, utensili e quant'altro necessario per la piccola ristorazione per esigenze di rappresentanza; ornamenti, anche floreali; materiale di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

   b) materiale ed attrezzature per il miglior decoro e la maggiore funzionalità delle sedi di rappresentanza, quali arredi e mobili anche d'epoca, cose d'arte, apparecchi di telefonia, anche mobile, sistemi di telecomunicazione, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili; materiale di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

   c) attrezzature informatiche;

   d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on line.

2) Beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto, esclusi tutti gli arredamenti d'ufficio.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2001, n. 732.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direttive generali inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001. Spese per l'acquisto di attrezzature e materiali d'ufficio e per la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento. Direzione regionale della formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, che autorizza le Direzioni regionali ed i Servizi autonomi a far fronte alle proprie esigenze operative correnti sostenendo direttamente spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, nonché per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, il quale prevede che la Giunta regionale fissi gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le risorse necessarie, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

RITENUTO di provvedere in argomento con riguardo alle esigenze operative correnti di cui all'articolo 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001;

ATTESO che il Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, approvato con legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5, prevede, per le esigenze di cui si tratta, uno stanziamento di competenza di lire 100.000.000, iscritto all'U.P.B. 52.3.43.1.1621 «Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione della formazione professionale» (capitolo 5795);

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 92, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

RITENUTO di delegare al Direttore regionale della formazione professionale la gestione delle risorse finanziarie di cui al capitolo 5795 dell'U.P.B. 52.3.43.1.1621 del Bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

VISTI il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità gene-

rale dello Stato», ed in particolare gli articoli 41 e 92 del Regolamento;

VISTA inoltre la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale sopra indicata;

SENTITI i competenti Comitati dipartimentali nelle sedute del 9 marzo 2001;

all'unanimità,

DELIBERA

1) E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'allegato programma contenente le direttive generali per la gestione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, nonché per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale.

2) L'allegato programma fa parte integrante della presente deliberazione.

3) Il Direttore regionale della formazione professionale è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000, ad operare, per l'anno 2001, le scelte di gestione delle risorse finanziarie di cui al capitolo 5795 dell'U.P.B. 52.3.43.1.1621 «Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione della formazione professionale».

4) La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

5) Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 aprile 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 123

Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie del capitolo 5795 della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio 2001.

OBIETTIVI

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente, particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurarne il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alla provvista di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo contabile di competenza della Direzione regionale della formazione professionale, sono:

- la formazione costante del personale dipendente, sia mediante la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale, sia tramite l'organizzazione diretta di azioni formative individuali autogestite, di carattere intensivo, per i dipendenti con qualifica di dirigente, la cui attività comporta il mantenimento di contatti con gli Uffici della Commissione Europea.
- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di necessità reali, funzionalità ed efficienza della struttura;
- provvista di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accesso a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato.

PROGRAMMI

A) Corsi di aggiornamento professionale

Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

a) il personale verrà inviato ai corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti della Direzione e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;

b) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato;

c) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi e ad altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzato con decreto del Direttore regionale della formazione professionale;

d) parimenti dovrà essere autorizzata con specifico de-

creto del Direttore regionale della formazione professionale l'organizzazione diretta di azioni formative individuali autogestite, di carattere intensivo, per i dipendenti con qualifica di dirigente, la cui attività comporta il mantenimento di contatti con gli Uffici della Commissione Europea.

B) Provvista di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonchè accesso a pagamento a banche dati on-line.

Le somme disponibili al capitolo di riferimento potranno essere utilizzate anche per la provvista di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché per l'accesso a pagamento a banche dati on-line.

Tali attività potranno trovare attuazione previa emanazione di apposito regolamento in cui saranno precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i termini di giustificazione delle spese effettuate e le possibili modalità di pagamento delle spese.

Nell'ambito di tali spese si possono, tuttavia, indicare sin d'ora le seguenti tipologie di acquisto:

1) Beni connessi ad esigenze specifiche della Direzione, tra i quali:

- strumenti informatici,
- mezzi ed apparecchi audiovisivi e televisivi,
- strumenti di calcolo e macchine d'ufficio;
- materiali di ricambio e consumo;
- qualunque altro dispositivo si rendesse necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
- libri di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro, nonché riviste, giornali e pubblicazioni non in abbonamento;
- accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Direzione.

2) Beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nell'ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto, esclusi tutti gli arredi d'ufficio.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2001, n. 1053.

Legge regionale 28/1989. Contributi per la redazione degli strumenti urbanistici. Determinazione delle economie contributive e rinvio delle somme a disponibilità del pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale. (lire 112.380.000).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, concernente l'agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

VISTA la propria deliberazione 20 luglio 2000, n. 2085 con la quale sono stati assegnati, per l'esercizio finanziario 2000, i contributi per la formazione degli strumenti urbanistici ed elaborati, ai sensi della citata legge regionale n. 28 del 1989, ai Comuni elencati nell'Allegato D), facente parte integrante del provvedimento stesso;

SPECIFICATO che i contributi sono stati concessi nella misura dell'80% della spesa ritenuta ammissibile;

RICORDATO che ai fini della concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 28/1989, i Comuni beneficiati dovevano presentare la deliberazione esecutiva di affidamento degli incarichi professionali relativi ai progetti urbanistici;

RILEVATO che in taluni casi l'ammontare dell'onorario pattuito dal Comune con il progettista incaricato è risultato inferiore alla spesa ritenuta ammissibile calcolata in sede di assegnazione dei contributi;

EVIDENZIATO che si è pertanto provveduto a rideterminare sia la spesa ammissibile sia il relativo contributo;

CONSTATATO che la rideterminazione ha prodotto un'economia di spesa rispetto a quella prevista con la suddetta propria deliberazione;

RITENUTO pertanto di procedere al recupero delle somme resesi disponibili disponendo il rinvio al pertinente capitolo 2020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in corso, in conto competenza derivata 2000;

VISTO l'allegato facente parte integrante del presente provvedimento dal quale risulta che complessivamente la spesa economizzata ammonta a lire 112.380.000;

VISTA la legge regionale 7/1999;

VISTA la legge regionale 2/2000 ed in particolare l'articolo 8, commi 91-94;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto descritto in premessa, è approvato l'Allegato, facente parte integrante del presente provvedimento, relativo alle economie contributive, di importo complessivo pari a lire 112.380.000, determinate a seguito dell'affidamento degli incarichi professionali per la redazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni beneficiati con propria deliberazione 20 luglio 2000 n. 2085.

2. La suddetta somma di lire 112.380.000 viene rinviata a disponibilità dell'unità previsionale di base 4.2.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso, con riferimento al capitolo 2020 del Documento tecnico allegato al bilancio stesso, in conto competenza derivata 2000.

3. Di disporre la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Legge regionale **n. 28/1989 - CAPITOLO 2020**
Economie contributive dell'esercizio finanziario 2000

		Contributo assegnato	Contributo concesso	Differenza
1	CANEVA Indagine geologica	46.605.000	46.605.000	-
2	ARZENE PRGC e indagine geologica	62.505.000	62.505.000	-
3	TERZO D'AQUILEIA PRGC e indagine geologica	90.043.000	90.043.000	-
4	MORUZZO PRGC e indagine geologica	70.390.000	70.390.000	-
5	POVOLETTO PRGC e indagine geologica	121.706.000	119.933.000	1.773.000
6	FIUME VENETO PRGC e indagine geologica	249.404.000	249.404.000	-
7	DOLEGNA DEL COLLIO PRGC e indagine geologica	50.918.000	50.918.000	-
8	AQUILEIA PRPC Ambito di Via Roma	57.838.000	57.838.000	-
9	AQUILEIA PRPC Ambito di Via Monastero	73.229.000	73.229.000	-
10	TRICESIMO PRPC Borgo Laipacco	41.575.000	41.575.000	-
11	TARVISIO PRPC Capoluogo	114.071.000	114.071.000	-
12	REANA DEL ROJALE PRPC Centro civico	31.073.000	31.073.000	-
13	TAVAGNACCO PRPC Zona A di Tavagnacco	22.355.000	22.355.000	-
14	MUGGIA PRPC Frazione di Aquilinia	119.571.000	119.571.000	-
15	PORCIA PRPC Villa Correr-Dolfin	44.187.000	44.187.000	-

Legge regionale n. 28/1989 - CAPITOLO 2020
Economie contributive dell'esercizio finanziario 2000

16	PORCIA PRPC SS 13 Pontebbana	108.937.000	108.937.000	-
17	CODROIPO PRPC Frazione di Lonca	95.652.000	95.652.000	-
18	CORDENONS PRPC ex cotonificio Cantoni	108.747.000	100.589.000	8.158.000
19	CORDENONS PRPC Via Goetta e Stradelle	29.598.000	25.298.000	4.300.000
20	UDINE PRPC n. 8 Sud/ovest	65.058.000	65.058.000	-
21	MANZANO PRPC Capoluogo	34.800.000	34.800.000	-
22	BUJA PRPC Ursinis Grande	49.077.000	49.077.000	-
23	BUJA PRPC Arrio	38.495.000	19.510.000	18.985.000
24	BUJA PRPC Santo Stefano	27.164.000	-	27.164.000
25	BUJA PRPC Cadamusso	35.091.000	-	35.091.000
26	PORPETTO PRPC zone A	83.232.000	83.232.000	-
27	BERTIOLO PRPC nuclei storici	117.504.000	117.504.000	-
28	RIVE D'ARCANO PRPC Area storica	165.490.000	148.581.000	16.909.000
29	MAGNANO IN RIVIERA PRPC Frazione di Bueriis	8.121.000	8.121.000	-
30	MAGNANO IN RIVIERA PRPC Frazione di Billerio	19.226.000	19.226.000	-
	TOTALI	**2.181.662.000**	**2.069.282.000**	**112.380.000**

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento di sezione di due Società cooperative iscritte al Registro regionale.

Con decreto assessorile del 15 marzo 2001, sono state trasferite di sezione, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale, le sottoelencate società cooperative:

1. «Cooperativa di lavoro e pronto intervento Valli del Torre - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tarcento, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste;
2. «Coperativa di consumo di Basiliano - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Basiliano, è stata trasferita dalla sezione consumo alla sezione miste.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica ambito «ex Colussi», posto in via Menotti.

Con deliberazione consiliare n. 22 del 21 marzo 2001, il Comune di Casarsa della Delizia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al P.R.P.C. di iniziativa pubblica ambito «ex Colussi», posto in via Menotti, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Claut. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica in zona turistico-ricreativa G4.2 in località «Tre Pini».

Con deliberazione consiliare n. 6 del 9 marzo 2001, il Comune di Claut ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del P.R.P.C. di iniziativa pubblica in zona turistico-ricreativa G4.2 in località «Tre Pini», ha recepito le prescrizioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale con parere n. 228/1-T/00 del 18 dicembre 2000, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 26 febbraio 2001 il comune di Montereale Valcellina adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/91, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione della variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 21 marzo 2001 il Comune di Tolmezzo ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale, prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alle zone «O» miste residenziali e produttive di via Val di Gorto.

Con deliberazione consiliare n. 5 del 21 marzo 2001, il Comune di Tolmezzo ha accolto parzialmente le osservazioni ed opposizioni presentate al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alle zone «O» miste residenziali e produttive di via Val di Gorto, ha recepito le prescrizioni formulate dal C.T.R. con parere n. 207/1-T/2000 del 20 novembre 2000, ed ha approvato il Piano medesimo modificato di conseguenza, ai sensi dell'arti-

colo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 116 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 38 del 26 febbraio 2001 il Comune di Udine ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis, della legge regionale 52/1991, la variante n. 116 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 116 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALEDELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco regionale dei biologi e degli psicologi con incarico a tempo indeterminato.

(Predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 5 del D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458).

Psicologi	Attività svolta presso l'Azienda per i servizi sanitari	Struttura	Orario attività settimanale	Data conferimento incarico	Data di nascita	Data di laurea	Voto di laurea
Cognome e Nome							
ARCICASA Angelo	6 Friuli Occidentale	DSM Sacile	25	01/01/88	05/05/58	24/03/84	105/110
BOLZON Onorio	4 Medio Friuli	Consultorio Familiare Manzano (10 h) Consultorio Familiare San Pietro al Natisone (5 h)	15	01/02/82	27/05/45	17/11/77	110/110
BRISTOT Carla	6 Friuli Occidentale	SERT Alcoologia Osp.Pordenone	12	06/08/90	26/02/58	25/03/82	104/110
BRUNELLI Antonietta	1 Triestina	Servizio socio-psico-pedagogico sloveno Trieste	10	01/01/91	16/02/56	12/09/79	99/110*
BUTTARELLO Paola	3 Alto Friuli	SERT Gemona del Friuli	32	12/02/90	29/06/65	04/07/89	108/110
BUZZATI Patrizia	6 Friuli Occidentale	Consultorio Familiare S.Vito al Tagliamento (15 h) DSM Centro Disturbi Alimentari S.Vito al Tagliamento (10 h)	25	01/03/86	09/08/51	23/06/75	110 Lode
CANDONI Antonella	3 Alto Friuli	Consultorio Familiare Tolmezzo (22 h) Consultorio Familiare Gemona del Friuli (10 h)	32	15/03/89	02/07/65	22/06/88	103/110
CASTELLARIN Gelindo	4 Medio Friuli	Neuropsichiatria Infantile IMFR (25 h) Centri Dialisi Cividale del Friuli, S.Daniele del Friuli e Codroipo (5 h)	30	01/02/81	21/04/46	15/01/79	110/110
DALLA STELLA Rossana	6 Friuli Occidentale	Consultorio Familiare Sacile	25	25/11/86	14/04/56	17/12/79	105/110
DEFEND Pietro	6 Friuli Occidentale	Consultorio Familiare Giovani Pordenone (13 h) Consultorio Familiare Cordenons (12 h)	25	13/03/89	23/06/59	09/12/82	105/110
DE MUNARI Silvano	6 Friuli Occidentale	Consultorio Familiare Cordenons	25	15/04/91	13/05/54	10/11/83	110 Lode
FABBRO Maria Virginia	3 Alto Friuli	Consultorio Familiare Gemona del Friuli	32	01/09/89	09/03/55	06/12/84	99/110
FABRETTI Luciano	6 Friuli Occidentale	DSM Sacile	25	01/06/84	18/11/56	15/07/80	110/110
FIOR Sandra **	3 Alto Friuli	Consultorio Familiare Tolmezzo	22	01/07/90	11/08/62	18/07/89	104/110
GIACHIN Mariagrazia	1 Triestina	Consultorio Familiare Trieste (Chiadino-Rozzol)	30	01/01/91	20/04/62	14/11/86	110 Lode
GOBBI Margherita	6 Friuli Occidentale	DSM Pordenone	25	10/09/84	09/12/56	24/03/79	110 Lode
HICHE Elisabetta	4 Medio Friuli	Presidio di Riferimento AIDS Udine	25	01/11/90	08/07/57	13/11/81	104/110
IUSTULIN Giovanni	4 Medio Friuli	SERT Udine	32	01/10/84	03/06/45	26/03/82	104/110
LUISA VISSAT Gianna	6 Friuli Occidentale	Consultorio Familiare Maniago	25	17/06/85	21/02/61	07/12/84	110/110
MARINI Marina	4 Medio Friuli	Consultorio Familiare Cividale del Friuli	30	03/09/84	08/07/55	06/11/78	110 Lode
MARTIN Ennio	6 Friuli Occidentale	SERT Sacile	25	01/03/89	03/01/59	14/11/86	110/110

Cognome e Nome	Attività svolta presso l'Azienda per i servizi sanitari	Struttura	Orario attività settimanale	Data conferimento incarico	Data di nascita	Data di laurea	Voto di laurea
MASCI Silvia	6 Friuli Occidentale	Consultorio Familiare Azzano Decimo (17 h) Consultorio Giovani Pordenone (8 h)	25	04/12/86	29/08/60	02/07/82	107/110
MATTIUSSI Claudio	4 Medio Friuli	Servizio Alcoologia Distretto San Daniele	36	01/07/87	17/08/52	07/11/83	101/110
PAULON Sergio	6 Friuli Occidentale	SERT Spilimbergo (10 h) SERT Maniago (10 h) SERT Pordenone (5 h)	25	01/04/85	05/12/51	26/03/80	103/110
PIAZZA Giuseppa	5 Bassa Friulana	Consultorio Familiare S.Giorgio di Nogaro	38	01/06/88	22/09/54	19/03/82	105/110
PUNTIN Manuela	5 Bassa Friulana	SERT Palmanova	38	01/10/86	29/01/59	18/12/85	105/110
RABASSI Monica	3 Alto Friuli	DSM Tolmezzo	32	28/09/85	29/09/61	10/07/84	110/110
SABLICH Lidia	6 Friuli Occidentale	Consultorio Familiare Porcia	25	25/11/86	19/10/58	26/03/84	110 Lode
SANTIN Maria Teresa	6 Friuli Occidentale	Consultorio Familiare PN	25	21/08/89	30/04/56	07/07/81	101/110
SCHNEIDER Massimo	3 Alto Friuli	Consultorio Familiare Gemona del Friuli	22	18/06/90	12/04/62	20/07/89	98/110
STROILI Adriana	3 Alto Friuli	DSM Tolmezzo	32	16/11/89	11/06/58	03/07/84	104/110
TUBELLO Lidia	6 Friuli Occidentale	DSM Maniago	25	24/04/86	16/06/54	01/07/80	104/110
URSELLA Liliana	3 Alto Friuli	SERT Gemona del Friuli	30	01/09/89	05/11/59	11/03/86	110 Lode
VISINTINI Elodia	5 Bassa Friulana	Equipe multidisciplinare handicap Latisana	14	17/07/89	25/03/53	27/07/76	110 Lode
ZANETTE Lorenzo	3 Alto Friuli	Equipe multidisciplinare handicap Tolmezzo	32	01/09/89	05/11/60	21/11/86	101/110
ZANIN Rosalba	4 Medio Friuli	DSM Codroipo	36	24/07/84	02/09/56	16/12/80	104/110
ZANON Lorenzo	6 Friuli Occidentale	DSM Spilimbergo	35	01/04/85	15/04/52	13/07/77	91/110
Biologi							
CORTELLI Gianfranco	1 Triestina	Azienda Osp. Ospedali Riuniti (Osp.Maggiore)	36	01/01/89	17/06/41	11/12/72	99/110
SERAFIN Maurizia	1 Triestina	Azienda Osp. Ospedali Riuniti (Osp.Cattinara)	36	01/11/83	18/10/50	18/03/75	103/110

* N.B.: Il voto di laurea della dr.ssa A.Brunelli risulta espresso, nel certificato di laurea (rilasciato dall'Università degli studi di Lubiana) in decimi (9/10).

** Sospesa dall'incarico per motivi di lavoro, senza diritto a compenso, a decorrere dal 14.10.2000.

PARTE SECONDA

LEGGI REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie speciale n. 13 del 28 marzo 2001)

CORTE COSTITUZIONALE:

Ricorso n. 14 per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2001 (della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Lavoro - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili - Convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro per l'impiego delle risorse del Fondo per l'occupazione destinate alle attività socialmente utili - Predeterminazione dei relativi contenuti organizzativi, finanziari e funzionali - Riproduzione, con modificazioni integrative, nella legge finanziaria 2001 delle norme introdotte dal decreto legge n. 346/2000 (non convertito).

Lavoro - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili - Convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro per l'impiego delle risorse del Fondo per l'occupazione destinate alle attività socialmente utili - Predeterminazione dei relativi contenuti organizzativi, finanziari e funzionali - Riproduzione, con modificazioni integrative, nella legge finanziaria 2001 delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 346/2000 (non convertito) - Contestuale previsione di salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge - Denunciata violazione della potestà legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione - Lesione del principio di leale collaborazione - Incidenza sul buon andamento degli uffici regionali - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale e dell'obbligo di copertura delle spese.

- Legge 22 dicembre 2000, n. 388, articolo 78, commi 2, 3 e 33
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, articoli 4, n. 1, e 48, Costituzione, articoli 81, comma quarto, e 97.

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente «pro tempore» della Giunta regionale, giusta delibera della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 115, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi di Padova e Luigi Manzi di Roma, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente «pro-tempore» del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa «ex lege» dalla Avvocatura generale dello Stato, per la declatoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 78, commi 2, 3 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, avente ad oggetto «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili».

Fatto e diritto

1. - Con decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, lo Stato è nuovamente intervenuto nell'ambito materiale designato dei «lavori socialmente utili»: dunque, in un campo riservato alle attribuzioni. proprie, per ciò solo regolabili con assoluta discrezionalità. Nell'avvalersi della fronte normativa precaria dell'atto avente forza di legge previsto dall'articolo 77 Costituzione, ha principalmente integrato quanto stabilito dall'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n 81, quest'ultimo riguardante «integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

2. - L'articolo 2 del decreto-legge n. 346/2000 dispone - oltre al differimento della data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria (comma 1) - che possono essere stipulate le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, nonché convenzioni ulteriori tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni, «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione» e «in riferimento a situazioni straordinarie» (comma 2).

Ciò che conta è che il testo del decreto-legge, invece di limitarsi alla previsione dello strumento negoziale (com'è, ad esempio, nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 81/2000), predetermina il contenuto delle convenzioni, dal momento che le medesime debbono necessariamente prevedere (come si desume dall'uso del predicato verbale «prevedono»):

«a) la realizzazione, da parte delle regioni di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81/2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabi-

lizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche a copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, del 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le Regioni si impegnano a versare all'I.N.P.S.; nonchè, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente, finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001, verranno utilizzate le risorse destinabili alle Regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000 tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge n. 144 del 1999;

c) la possibilità di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà».

A ciò si aggiunga che l'attivazione delle convenzioni comporta che sia trasferita alle Regioni la «responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie» (comma 3), ed è infine prevista la facoltà, per regioni ed enti locali, di effettuare, a certe condizioni, «assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili» (comma 5).

3. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto il citato decreto-legge n. 346/2000 lesivo di proprie attribuzioni costituzionalmente previste e garantite e ha proposto, nei termini di legge, impugnativa dinanzi a codesta ecc.ma Corte (doc. 2).

4. - Non in apposita legge di conversione, ma in sede di formulazione del testo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il Parlamento ha creduto di intervenire ulteriormente nel campo dei «lavori socialmente utili», riproducendo ed integrando l'articolo 2 del decreto-legge n. 346/2000, attraverso l'articolo 78.

Più precisamente, le modifiche apportate, sotto il profilo qui considerato, sono le seguenti:

a) quanto ai termini per adempimenti: il termine per la stipula delle convenzioni (imposte dallo Stato) tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni, relativamente a situazioni straordinarie che non consentono di esaurire il bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n 346/2000, al 31 dicembre 2000, è stato soppresso, con la conseguenza che, dall'entrata in vigore della legge n. 388/2000, le convenzioni suddette potranno essere stipulate senza limiti di tempo (articolo 78, comma 2, prima parte, in relazione all'articolo 2, comma 2, prima parte, del decreto-legge n. 346/2000).

Da ciò una serie di corollari a cascata: il termine del 30 aprile 2001, indicativo della data di riferimento entro la quale stabilizzare i lavoratori socialmente utili e dalla quale far decorrere le situazioni di straordinarietà, è stato prorogato al 30 giugno 2001 (ivi), del pari, la data ultima per il pagamento degli assegni e dei sussidi nella misura del 50% (di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2000) è stata riferita al 30 giugno 2001 (ivi), infine, la durata massima del rinnovo delle prestazioni in attività socialmente utili (originariamente prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000 in sei mesi) è stata stabilita in otto mesi (ivi);

b) a proposito della facoltà di rinnovo delle convenzioni: è aggiunto l'inciso «anche in base ai risultati raggiunti» (articolo 78, comma 2, lettera a, in relazione all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 346/2000);

c) con riguardo alle risorse finanziarie: si precisa che i conguagli (derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge n. 144/1999) «saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni» (articolo 78, comma 2, lettera b, del decreto-legge n. 346/2000);

d) con disposizione nuova, ulteriore rispetto a quelle contenute nel decreto-legge n. 346/2000: è prevista «la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001» (articolo 78, comma 2, lettera c);

e) alla Regione sono attribuite, oltre alle responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie, anche le «responsabilità di programmazione», ed è contemplato, altresì, che «ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001»

(articolo 78, comma 3).

Il Parlamento ha disposto, infine, che «restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001» (articolo 78, comma 33).

5. - Ove si coordinino l'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 346/2000 e l'articolo 78, commi 2, 3 e 33, della legge 388/2000, ci si avvede immediatamente delle concordanze e delle modificazioni a carattere integrativo apportate da quest'ultima nei confronti dell'atto avente forza di legge, la cui operatività è fatta salva dalla norma di cui al citato comma 33.

6. - Per questa elementare ragione, valgono anche nei confronti della legge n. 388/2000 (articolo 78, commi 2, 3 e 33) le eccezioni di illegittimità costituzionale prospettate nei riguardi del decreto-legge n. 346/2000 (articolo 2, commi 2 e 3).

a) Sotto un primo profilo, l'analitica e unilaterale puntualizzazione del contenuto della convenzione, nel prevedere azioni da compiere da parte della Regione, attraverso l'utilizzo di proprio personale e di proprie strutture, finisce per porsi in contrasto con il dettato dell'articolo 4, n. 1), dello Statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale n. 1/1963), il quale attribuisce alla potestà legislativa regionale primaria la materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione».

E' evidente, infatti, che tale contenuto convenzionale imposto esclude che la Regione possa valutare autonomamente l'incidenza e, quindi, la ricaduta sulle proprie strutture degli obbiettivi più generali e delle opzioni più concrete unilateralmente individuati dallo Stato: il quale, se ha il diritto di avvalersi dell'ordinamento dei livelli substatali di governo ha il dovere, tuttavia, di operare nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, evitando intromissioni che, ove considerate sul piano organizzativo, sono lesive delle accennate, sicure prerogative costituzionali, che oltretutto «non incontrano il limite degli interessi» (come rileva Paladin Diritto regionale, Padova, 2000, 126).

b) Sotto un secondo e connesso profilo, le censure suindicate comportano la violazione, altresì, dell'articolo 97 Costituzione: nel senso che le disposizioni della legge sono suscettibili di incidere sul funzionamento ottimale degli uffici regionali, là dove appunto l'articolo 2 del testo normativo indica, relativamente ai «programmi di stabilizzazione» dei «soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili» (ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000), quantità di persone e ammontari di risorse, senza che sia possibile individuarne la ricaduta nell'ambito di un rapporto Stato-Regioni reciprocamente libero, come deve essere quando si misurano l'autonomia di una parte con l'autonomia della controparte. Ed è qui che si concretizza una evidente lesione dell'autonomia funzionale della Regione.

c) Sotto un terzo rilevante profilo, è l'insieme delle previsioni dell'articolo 78, commi 2 e 3, riguardanti l'autonomia finanziaria, a collidere con quanto stabilito dall'articolo 48 dello Statuto, là dove questo prevede che «la Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale .....».

Infatti, come si avrà modo di chiarire in una successiva memoria, il vincolo delle risorse posto dall'articolo 78, comma 2, (si tratta dell'inciso «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione»), combinato con determinazioni quantitative di interventi rigide (sub lettera a si parla di «indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale») e con l'attribuzione alla Regione della «responsabilità ... di destinazione delle risorse finanziarie» (articolo 78, comma 3), finisce per interferire con le scelte, sicuramente riservate dallo Statuto alla Regione, di modulare gli interventi sopportabili con le risorse disponibili: le quali, ultime, neppure certe e non commisurabili alla percentuale rigida di soggetti appartenenti al bacino regionale possono, a conti fatti, essere inadeguate, comportando, per ciò solo, pure la violazione dell'articolo 81, comma 4, Costituzione.

P.Q.M.

Chiede che la ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'articolo 78, commi 2, 3 e 33 (quest'ultimo, là dove fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 346/2000), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Padova-Roma, addì 22 gennaio 2001

avvocato prof. Mario BERTOLISSI
avvocato Luigi MANZI

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 60
del 13 marzo 2001)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Sagrado.

Con decreto interministeriale n. 1136 in data 7 febbraio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato

dell'immobile demaniale denominato «Ex deposito munizioni di Monte di Mezzo» sito nel Comune di Sagrado (Gorizia), riportato nel catasto del Comune catastale di Poggio, III Armata, alla P.T. 289, F.M. 2, particelle 183/7 - 184/4 - 184/5 - 184/6 - 184/13 - 184/14 - 184/15 - 184/17 - 184/18 - 184/19 - 185/1 - 185/2 - 185/3 - 185/4 - 185/5 - 185/6 - 185/7 - 185/10 - 185/11 - 185/12 - 185/13 - 185/14 - 185/15 - 185/16 - 185/17 - 186/12 - 186/13 - 186/14 - 186/15 - 186/20 - 186/21 - 186/22 - 203/1 - 203/3 - 205/1 - 205/3 - 205/4 - 205/5 - 210/5 - 224 - 231/9 - 234/7 - 246/2 - 246/4 - 246/5 e F.M. 3, particelle 185/2 - 185/3 - 246/4 e 246/5, per una superficie complessiva di mq. 554,491.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 62
del 15 marzo 2001)

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI
STUDI AVANZATI DI
TRIESTE

DECRETO DIRETTORIALE 7 febbraio 2001.

Modificazione allo statuto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del direttore della Scuola Internazionale superiore di Studi avanzati di Trieste di data 7 febbraio 2001 con allegato il nuovo statuto dell'Istituto medesimo evidenziando in grassetto le parti modificate.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 63
del 16 marzo 2001)

UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 27 febbraio 2001 con il quale lo statuto di detto ateneo viene modificato nella parte relativa la «Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione».

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 69
del 23 marzo 2001)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2000.

Approvazione del piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme per la difesa del suolo;

Visti in particolare, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 8 della legge n. 183/1989, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183/1989, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che, con deliberazione n. 1 del 10 febbraio 1997, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 1993, il «Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento»;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 183/1989, è stata data notizia dell'adozione del progetto del piano stralcio in esame mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997, nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 dell'11 giugno 1997 e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 dell'11 luglio 1997;

Considerato che, così come previsto dall'articolo 18, comma 6, della legge n. 183/1989, il progetto sopracitato con i relativi elaborati, è stato depositato presso le sedi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, delle province di Venezia, Pordenone e Udine, nonché presso la sede della segreteria tecnica dell'Autorità di bacino summenzionata, ed è stato reso disponibile per la visione e consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Considerato che, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione suddetto, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della medesima

legge n. 183/1989, alcuni soggetti interessati hanno inoltrato alle Regioni territorialmente competenti le proprie osservazioni sul progetto di piano in argomento;

Vista la delibera n. 2906 del 3 ottobre 1997, con la quale la Giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si è espressa sulle osservazioni suddette accogliendone alcune ed ha formulato parere favorevole al citato progetto di piano, ad esclusione delle norme di attuazione relative alle aree di salvaguardia ed alla ridefinizione delle competenze amministrative in tema di competenze idrauliche, subordinando l'approvazione del piano alle seguenti condizioni:

a) che tutte le opere previste dal piano vengano considerate, in sede di approvazione, indispensabili alla messa in sicurezza dei territori;

b) che vengano considerate ugualmente prioritarie e contemporanee le opere relative alla realizzazione della prima cassa di espansione nel medio corso e quelle per l'adeguamento del canale Cavrato a valle e, come tali, siano oggetto, dei primi finanziamenti riguardanti il Tagliamento;

Vista la delibera n. 25/CR del 10 marzo 1998, con la quale la Giunta regionale del Veneto si è espressa sulle osservazioni suddette accogliendone alcune ed ha espresso parere favorevole al progetto di piano di cui trattasi con le seguenti prescrizioni;

a) in sede di definitiva approvazione del piano le norme di attuazione, comprese quelle di salvaguardia, debbano necessariamente costituire parte integrante del medesimo;

b) l'Autorità di bacino dovrà porre in essere le iniziative più opportune affinché, in sede di progettazione esecutiva degli interventi, vengano adottate tutte le necessarie misure finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare di porto Baseleghe;

Tenuto conto che l'articolo 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha soppresso, al fini dell'approvazione dei piani di bacino, i pareri attribuiti dalla legge n. 183/1989 al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed alla Conferenza Stato-Regioni;

Rilevato che nella seduta del 19 marzo 1998 la Conferenza Stato-Regioni, nel frattempo interessata, ha espresso il proprio parere sul progetto di piano stralcio in questione, ritenendolo conforme agli obiettivi ed alle finalità di cui agli articoli 2, 3 e 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche, nonché ai criteri ed agli indirizzi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995, con le seguenti osservazioni:

- l'ordine di priorità degli interventi, ritenuto indicativo dal comitato istituzionale, deve essere invece considerato in sede di adozione definitiva fra i contenuti essenziali del piano, così come previsto dall'articolo 17, comma 3, lettera s), della legge n. 183/1989 che impone di considerare tra i contenuti del piano di bacino «le priorità degli interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto»;
- le misure di salvaguardia, previste dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge, indicate dal Comitato tecnico dell'Autorità di bacino in sede di redazione del progetto di piano e stralciate al momento dell'adozione dal Comitato istituzionale devono essere recepite nel progetto di piano stralcio e costituirne parte integrante;
- che l'Autorità di bacino promuova opportune iniziative di coordinamento per il corretto utilizzo del materiale dragato alla foce del fiume Tagliamento, al fine di poter realizzare interventi di ripascimento del litorale in erosione;
- che l'Autorità di bacino individui le iniziative più opportune affinché, in sede di progettazione esecutiva degli interventi, con particolare riferimento a quelli che si potrebbero realizzare sulla laguna di Portobaseleghe, vengano adottate tutte le necessarie misure finalizzate alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare;

Vista la delibera n. 1 del 15 aprile 1998, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 183/1989, ha adottato il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, recependo le osservazioni e le prescrizioni delle Regioni interessate e della Conferenza Stato-Regioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento adottato dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nella riunione del Comitato istituzionale del 15 aprile 1998, costituito dagli elaborati ed allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

1) piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento;

2) elaborati cartografici, comprendenti:

   2.1 n. 1 immagine da satellite SPOT del bacino del Tagliamento;

   2.2 tavola 1: carta geolitologica, in scala

1:100.000;

2.3 tavola 2: carta dell'uso del suolo, in scala 1:10.000;

2.4 tavola 3: carta delle aree demaniali e private, in scala 1:10.000;

2.5 tavole 4-5-6-7: aree di pertinenza fluviale, in scala, 1:10.000;

2.6 tavole 8-9-10-11-12-13: carta della falda - quote massime e minime, in scala 1:50.000.

Art. 2

Gli elaborati ed allegati di qui all'articolo 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione presso i comuni interessati dai vincoli di salvaguardia.

L'Autorità di bacino suddetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti.

Roma, 28 agosto 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
AMATO

Il Ministro dei lavori pubblici:
NESI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001.
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 383.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 70 del 24 marzo 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di di Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'articolo 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorchè assicurabili;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle Regioni o province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della Regione Friuli-Venezia-Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

- piogge persistenti dal 1º novembre 2000 al 15 dicembre 2000 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

DECRETA

E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

- piogge persistenti dal 1º novembre 2000 al 15 dicembre 2000;
- provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei Comuni di Castions di Strada, Palazzolo dello Stella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 71
del 26 marzo 2001)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Cormons.

Con decreto n. 1137 in data 26 febbraio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito a quello dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera Difensiva SUBIDA» sito nel Comune di Cormons (Gorizia), riportato nel catasto del Comune catastale medesimo alla P.T. 3402, foglio 17 particelle 2811/12 - 2874/111, foglio 18 particella 2811/12, foglio 23 particelle 2811/13 - 2874/113 - 2888/2 - 2889/2 - 2891/9, foglio 24 particella 2891/9, alla P.T. 3389 foglio 17 particella 3135/2, foglio 18 particelle 2802/16 - 2802/17 - 2815/3 - 2815/4 - 2815/96 - 2815/99 ed alla P.T. 487 particelle 39/4 - 39/5 - 39/6 - 59/4 - 59/10 - 60/3 - 64/3 - 134/2, foglio 2 particelle 212/23 - 214/4 - 214/5 - 215/6 - 215/10 - 225/9, per una superficie complessiva di mq. 28.875.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 73
del 28 marzo 2001)

LEGGE 21 marzo 2001, n. 73.

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione Italiana in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonchè, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7592):

- Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini), dal Ministro dell'interno (Bianco), dal Ministro per i beni e le attività culturali (Melandri), dal Ministro della giustizia (Fassino), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Visco) il 6 febbraio 2001.
- Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente, l'8 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, V e VII.
- Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 febbraio 2001.

- Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 21 febbraio 2001.
- Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa e approvato il 21 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5009);

- Assegnato alla 3º commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 febbraio 2001 con pareri delle commissioni, 1ª, 5ª e 7ª.
- Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 7 marzo 2001.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1, commi 1 e 2:

- La legge n. 19/1991, reca norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

Il comma 2 dell'articolo 14, ha autorizzato, in attesa di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, suddivisi in 4 miliardi annui a favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altre istituzioni ed Enti.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro
TRIESTE

Decreto del Direttore sostituto del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 19 marzo 2001, n. 7-SAPAL. Ricostituzione della Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE
DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro;

Visto l'articolo 79, 2º comma, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, secondo il quale quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'Ufficio regionale e provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'impiego competenti per materia;

Vista la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219 bis, 219 ter, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, che dettano la disciplina dell'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'impiego, prevedendo le competenze della Direzione e quelle dei quattro Servizi in cui si articola l'Ente;

Visto l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede l'istituzione presso ogni sede provinciale dell'INPS di una Commissione competente a deliberare la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 della succitata legge;

Visto il decreto n. 1/2510 del 5 marzo 1997 del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e M.O. di Pordenone, di ricostituzione della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato, per il periodo di quattro anni a decorrere dalla data del succitato provvedimento;

Ritenuto di dover rinnovare tale organo collegiale per trascorso quadriennio;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre stabilire, in via preventiva, appositi criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, desunta da mere dichiarazioni di parte sulla cui certezza ed inequivocabilità l'amministrazione pubblica non ha alcun mezzo di verifica;

b) diffusione ed ampiezza delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi;

d) partecipazione alle trattative e risoluzione di ver-

tenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Tenuto conto che, dalle risultanze degli atti istruttori, a seguito dei dati forniti dal Servizio dei conflitti di lavoro e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base dei criteri indicati, risultano maggiormente rappresentative, nella provincia di Pordenone, le seguenti organizzazioni sindacali:

in rappresentanza dei lavoratori:

- C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

- Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone - Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pordenone;

Viste le designazioni di parte pubblica e quelle effettuate dalle organizzazioni sindacali di cui sopra, nonché l'articolo 14, comma 3, della legge 457/1972, che prevede per ciascun componente della Commissione in parola la nomina di un membro supplente;

DECRETA

Art. 1

E' ricostituita presso la sede provinciale dell'INPS di Pordenone, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, la Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato, per il periodo di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Art. 2

La composizione della Commissione è la seguente:

membri effettivi

- il Direttore pro-tempore del S.A.P.A.L. dell'Agenzia regionale per l'impiego Presidente;
- la dott.ssa Papi Isabella per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- il Direttore pro-tempore della sede provinciale INPS di Pordenone;
- il sig. Costantini Ugo designato dalla C.G.I.L., in rappresentanza dei lavoratori;
- il sig. Morandin Luigi designato dalla C.I.S.L., in rappresentanza dei lavoratori;
- il sig. Sacilotto Maurizio designato dalla U.I.L., in rappresentanza dei lavoratori;
- la sig.ra Momentè Emilia designata dall'Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone, in rappresentanza dei datori di lavoro;
- la sig.ra Bianchi Anna Fosca designata dall'Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone, in rappresentanza dei datori di lavoro;
- il sig. Savastano Giuseppe designato dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pordenone, in rappresentanza dei datori di lavoro;

membri supplenti

- il Coordinatore pro-tempore dell'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego di Pordenone;
- la sig.ra Bianchini Simona per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- il funzionario delegato dal Direttore pro-tempore della sede INPS di Pordenone;
- il sig. Brusadin Romualdo designato dalla C.G.I.L., in rappresentanza dei lavoratori;
- il sig. Pizzolitto Renato designato dalla C.I.S.L., in rappresentanza dei lavoratori;
- il sig. Francescut Giorgio designato dalla U.I.L., in rappresentanza dei lavoratori;
- il sig. Benedetti Michel designato dall'Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone, in rappresentanza dei datori di lavoro;
- il sig. Rosalen Davide designato dall'Unione Provinciale degli Agricoltori di Pordenone, in rappresentanza dei datori di lavoro;
- il sig. Toffoli Adriano designato dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pordenone, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il Coordinatore dell'Ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego di Pordenone è incaricato di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venzia Giulia ed alla notifica ed esecuzione del presente decreto che, adottato in periodo di proroga di organo scaduto, è immediatamente esecutivo.

Trieste, 19 marzo 2001

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott.ssa Giuseppina Fossati

COMPAGNIA AMMINISTRAZIONI COMMERCIALI S.p.A.
TRIESTE

Avviso di asta pubblica per la vendita del locale d'affari (parte del negozio Coin) sito all'angolo fra le vie Carducci e Fontanot in Monfalcone (Gorizia).

Avviso di asta pubblica per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta a corpo di lire 885.000.000 (euro 457.064,36), ai sensi dell'artico-

lo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita del locale d'affari (parte del negozio Coin) sito all'angolo fra le vie Carducci e Fontanot in Monfalcone (Gorizia) (P.T. 7463 di Monfalcone).

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita indicata sono precisate nel Capitolato Speciale d'Oneri, che può essere richiesto all'Amministrazione della C.A.C. S.p.A. a Trieste in via Pascoli n. 31 presso la Fondazione Filantropica Ananian, tel. 040/3736210, fax 040/3736220. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione allegata dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 maggio 2001. esclusivamente a mezzo di spedizione raccomandata postale. L'apertura delle offerte avrà luogo a Trieste, presso la sede della C.A.C., in via Pascoli 31, il giorno 15 maggio 2001 alle ore 11.00 Responsabile del procedimento: dott. Fabio Bonetta.

Trieste, 5 aprile 2001

IL LIQUIDATORE:
(firma illeggibile)

COMUNE DI VIVARO
(Pordenone)

Estratto dell'avviso d'asta, per la vendita di un immobile sito in località via San Rocco.

Oggetto : immobile di proprietà del Comune di Vivaro, località Via San Rocco - foglio 19b, mappale 1129 mq 1000.

1. L'asta pubblica si terrà il giorno 24 maggio 2001 alle ore 15.00 presso la sede municipale di Vivaro.

2. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23 maggio 2001 a mezzo raccomandata postale o corriere o a mano.

3. Procedura di aggiudicazione. L'asta si effettuerà con il metodo previsto dagli articoli 73 lettera c) e 76, 1º e 2º comma, del R.D. 827/1924. Non saranno ammesse offerte in diminuzione sul prezzo base fissato in lire 22.000 al mq.

4. La copia integrale dell'avviso d'asta è disponibile presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Vivaro.

Vivaro, lì 4 aprile 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Romeo Zorzi

FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI

Ente di Diritto Pubblico
(legge 21 Novembre 1950 n. 897)
GENOVA

Avviso di asta pubblica per la vendita di un immobile ubicato in Via Raffaele Sanzio n. 2 e n. 4 a Trieste.

Il giorno 6 giugno 2001 alle ore 16,30, nei locali siti in Genova, Salita S. Caterina n. 10, studio notarile Giuseppe Torrente, si procederà alla vendita del sottoindicato immobile, mediante asta pubblica:

in Comune di Trieste

- unità immobiliare ubicata al piano terreno di Via Raffaele Sanzio civ. 2 e 4, composta da un locale ad uso commerciale, un gabinetto sito nel sottoscala, locale caldaia con canna fumaria, per una superficie lorda ragg. di mq. 38; attualmente occupato con contratto di affitto in scadenza il 30 giugno 2003 - esiste diritto di prelazione a favore dell'attuale occupante; prezzo a base d'asta lire 85.000.000 pari a euro 43.898,84; cauzione lire 8.500.000 pari a euro 4.389,88; deposito per spese e imposte lire 10.200.000 pari a euro 5.267,86; offerte minime in aumento non inferiori a lire 1.000.000 pari a euro 516,45.

L'importo corrispondente all'ammontare delle spese e imposte di vendita si intende salvo successivo conguaglio.

La vendita dell'immobile avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il bando d'asta contenente tutte le modalità per partecipare, i dati relativi alla documentazione da presentare, nonchè ulteriori elementi descrittivi degli immobili, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trieste e potrà essere richiesto telefonicamente alla Fondazione Gaslini (n. 010/31.68.09 - 31.32.78). Per poter visitare gli immobili gli interessati potranno prendere accordi con il detto ufficio esclusivamente per via telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,30 alle 18,00.

Genova, 9 aprile 2001

IL VICE PRESIDENTE:
Ing. Bruno Musso

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.
UDINE

Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato. Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1º gennaio 2001. Variazione.

L'AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine comunica che in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000 pubblicata sulla G.U. supplemento ordinario - serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, le tariffe di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono variate. Le tariffe di vendita in vigore al 1° gennaio 2001, vengono conseguentemente aggiornate addizionando la variazione calcolata secondo la determinazione in parola al valore così come precedentemente imputato.

Pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:

1) Tariffa T1 - uso domestico (cottura cibi e produzione acqua calda: L/Mj 20,29 pari a L/m^3 781,57

2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento individuale con o senza promiscuo: L/Mj 17,05 pari a L/m^3 656,77

3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi:

1^ livello fino a 5.000 m^3/anno: L/Mj 16,99 pari a L/m^3 654,45

2^ livello oltre i 5.000 m^3/anno: L/Mj 16,83 pari a L/m^3 648,29

4) Tariffa T4 - per usi industriali ed artigiani per imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 m^3.

1^livello fino a 100.000 m^3/anno: L/Mj 14,83 pari a L/m^3 571,25

2^ livello da 100.000 a 200.000 m^3/anno: L/Mj 14,11 pari a L/m^3 543,52.

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Udine, 12 aprile 2001

IL DIRETTORE OPERATIVO:
dott. ing. Daniele Romanello

AZIENDA MULTISERVIZI GORIZIANA
- A.M.G. S.p.A.
GORIZIA

Tariffe erogazione gas metano tal quale distribuito a mezzo rete urbana nel Comune di Gorizia.

L'Azienda Multiservizi Goriziana comunica che, in applicazione della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237 del 28 dicembre 2001, pubblicata sul S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2001, le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, a decorrere dall'1 gennaio 2001 sono le seguenti:

	Tariffa	Lire/MJ	Lire/mc
T1 -	Uso cottura e produzione acqua calda	20,15	776,2
T2 -	Riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo	17,12	659,5
T3 -	Altri usi		
	1º livello fino a 10.000 mc/anno	16,86	649,6
	2º livello oltre i 10.000	16,78	646,2
T4 -	Usi industriali ed artigianali		
	1º livello fino a 100000 mc/anno	14,81	570,3
	2º livello da 100.000 a 200.000 mc/anno	14,11	543,4

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provv. C.I.P. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- lire 36.000 all'anno, pari a lire 3.000 al mese, per le utenze con cottura ed acqua calda;

- lire 60.000 all'anno, pari a lire 5.000 al mese, per le utenze con riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo;

- lire 41,40 al mc per tutte le atre utenze da applicare ai soli consumi effettuati.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provv. C.I.P. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Carlo Mistretta

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
(Udine)

Tariffe distribuzione gas metano (lire/mc) dal 1º gennaio 2001.

Il Comune di Cervignano del Friuli con sede in Piazza Indipendenza n. 1, concessionario per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel territorio del Comune stesso, in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo della materia prima decorrente dal 1º gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare nel territorio comunale dal 1º gennaio 2001.

	Tipo Tariffa	Tariffe in vigore fino al 31.12.2000	Variazione dall' 1.1.2000	Tariffe in vigore dall' 1.1.2001
T1	Cottura Cibi + H_2O	739,20	+60,09	799,29
T2	Riscaldamento individuale	567,58	+47,97	615,55
T3	Altri usi fino a 100.000 mc/annui	539,98	+45,13	585,11
	Altri Usi oltre 100.000 mc/annui	531,06	+44,42	575,48
T3d	Usi Comunali	512,66	+42,41	555,07
T4	Usi Industriali ed Artigianali Con consumo compreso Fra i 100.000 e 200.000 mc/a.			
	- fino a 100.000 mc/annui	530,60	+44,50	575,10
	- oltre 100.000 mc/annui	503,00	+41,67	544,67

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

IL CAPO SETTORE TECNICO:
arch. Marcello De Marchi

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di azione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla zona omogenea «D2.1 ex P.I.P. ed aree di nuova individuazione».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, 2º comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 21 marzo 2001 esecutiva nei termini di legge è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla zona omogenea «D2.1 ex P.I.P. ed aree di nuova individuazione»;

- che la deliberazione suddetta unitamente agli elaborati sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Gradisca d'Isonzo a libera visione del pubblico durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì), per la durata 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- che entro il periodo di deposito, chiunque ne abbia intenzione può prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, 12 aprile 2001

IL SINDACO:
cav. Gianni Fabris

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla zona omogenea «C5 - zona trasformabile» tra Viale Trieste e Via Lungo Isonzo.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45,2° comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 21 marzo 2001 esecutiva nei termini di legge è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla zona omogenea «C5 - zona trasformabile» tra Viale Trieste e Via lungo Isonzo;

- che la deliberazione suddetta unitamente agli elaborati sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Gradisca d'Isonzo a libera visione del pubblico durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì), per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- che entro il periodo di deposito, chiunque ne abbia intenzione può prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, 12 aprile 2001

IL SINDACO:
cav. Gianni Fabris

COMUNE DI POLCENIGO
(Pordenone)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Bardastale».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che la Giunta comunale, con atto deliberativo n. 79 del 10 aprile 2001, esecutiva, ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997 n. 17, ha classificato Albergo a Tre Stelle la struttura ricettiva alberghiera denominata «Bardastale» di proprietà del Sig. De Riz Antonio, ubicata in via Brigate Partigiane 1943/45 n. 1 dalla capacità ricettiva di n. 22 camere dotate di servizio igienico interno per complessivi n. 65 posti letto.

Polcenigo, 11 aprile 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Arturo Cappello

COMUNE DI PORCIA
(Pordenone)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato «Area Urbana Centrale».

Si avverte che presso la Segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 17 aprile 2001 al 30 maggio 2001 il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Area Urbana Centrale», adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 6 aprile 2001.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Porcia, 13 aprile 2001

IL DIRIGENTE
URBANISTICA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO:
ing. Licinio Gardin

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO
(Gorizia)

Modifiche allo Statuto comunale.

IL SINDACO

AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29 novembre 2000 - ravvisata priva di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. di Udine nella seduta del 29 gennaio 2001 con il n. 417/20122 di prot. sono state apportate allo Statuto comunale le seguenti modifiche:

- **all'articolo 2:** viene aggiunto il seguente punto: «e): Nell'ambito delle attività di competenza degli uffici del Comune è assicurato l'uso della lingua slovena, accanto a quella della lingua italiana, sia in forma orale che scritta».

- **l'articolo 26**: viene sostituito con il seguente:

«Uffici e personale

1. Con appositi regolamenti ed in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, sarà disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nonché la materia disciplinare.
2. Spetta ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri regolamentari che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione di contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestioni del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Ai responsabili va imputata direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, la correttezza amministrativa e l'efficienza della gestione.».

- **dopo l'articolo 26** viene previsto il seguente:

«Art. 26 bis

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento nell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi potrà disciplinare, nei limiti stabiliti dalla legge il ricorso a professionalità esterne qualora professionalità analoghe siano assenti all'interno del Comune.».

*****

- 2. Þlen: dodaja se naslednja toÞka «e): V okviru pristojnih dejavnosti obÞinskih uradov se zagotavlja uporaba slovenskega jezika poleg italijanskega tako v ustni kot pisni obliki».

- 26. Þlen: zamenja ga naslednje besedilo:

«Uradi in osebje

1. S posebnimi pravilniki in na osnovi nazel samostojnega ukrepanja, funkcionalnosti in upravljalske gospodarnosti ter ob upoštevanju naÞel strokovnosti in odgovornosti se bo urejal splošen ustroj uradov in slußb kot tudi disciplinske zadeve.

2. Odgovorne osebe morajo voditi urade in slußbe po naÞelih pravilnika, ki se prilagajajo nazelu, po katerem je oblast usmerjanja in nadzora v prisotjnosti izvoljenih organov, medtem ko je upravljanje v pristojnosti odgovornih za urade in slußbe.

3. Odgovorne osebe so zadolßene za vse naloge vkljuÞno s postopki, ki obvezujejo obÞinsko upravo navzven, Þesar zakonodaja in Statut ne pripisujejo izrecno vodilnim organom krajevne ustanove. Njim se pripisujejo vse naloge, ki se tiÞejo uresniÞevanja ciljev in naÞrtov opredeljenih s smernicami, ki jih je sprejel politiÞni organ, in med temi še posebej pristopi, ki jih doloÞajo statut in pravilniki krajevne ustanove:

a) predsedstvo nateÞajnih komisij;

b) odgovornost za postopke pri zakupih del in nateÞajih;

c) podpisovanje pogodb;

d) upravni akti, ki se tiÞejo finanÞnega poslovanja vkljuÞno s sprejemanjem stoškovnih obveznosti;

e) upravni akti o upravljanju zaposlenega osebja;

f) pooblastila, dovoljenja inpodobno, katerih izdajanje predvideva ocenjevanja in preverjanja, tudi Þe gre za neobvezne postopke, ob spoštovanju naÞel, ki jih doloÞajo zakonodaja, pravilniki ali splošne smernic vkljuÞno z gradbenimi pooblastili in dovoljenji;

g) vsi ukrepi, ki se tiÞejo ustavitev del, rušenja in omejevanja na prvotno stanje in so v pristojnosti obÞinske uprave, kot tudi izvajanje oblasti glede gradbenega nadzora in izdajanja upravnih kazni, ki jih predvideva sedaj veljavna drßavna in deßelna zakonodaja s podroÞja preventive in zatiranja gradbenih ter naravovarstvenih prekrškov;

h) potrdila, spriÞevala, sporoÞila, svarila, zapisniki, overovljenja, legalizacije in vse ostale uradne listine, ki pomenijo izrekanje ocene in potrjevanja stanja;

i) listine, ki jim jih pripisujejo statut in pravilniki ali pa, na njihovi osnovi, ßupanova pooblastila.

4) Odgovornim uslußbencem se neposredno pripisuje v skladu s cilji krajevne uprave upravna pravilnost izvajanja in uzinkovitost.

- po 26. Þlenu se vnaša naslednji 26 bis Þlen:

Zunanja sodelovanja

1. Pravilnik o splošnem ustroju uradov in slußb bo lahko urejal v mejah, ki jih predvideva zakonodaja, zatekanje k zunanjim strokovnim sodelavcem, Þe znotraj obÞinske uprave manjkajo ustrezni strokovnjaki.

Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob SoÞi, 9 aprile 2001

IL SINDACO - ÐUPAN:
Marco Petejan

COMUNE DI TRICESIMO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro Storico del Capoluogo» - Variante n. 1.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30 marzo 2001, è stata adottata la Variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro Storico del Capoluogo».

Lo stesso, in tutti i suoi elementi, è depositato presso l'ufficio tecnico comunale (ufficio urbanistica ed edilizia privata) per 30 giorni effettivi e successivi a partire dal 7 maggio 2001, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune, osservazioni.

Tricesimo, 11 aprile 2001

IL FUNZIONARIO DELEGATO:
p.i. Norberto Rizzi

COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA
TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di deposito del Documento inerente modifiche/variazioni al Piano pluriennale di sviluppo 2000/2001-2006.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

Visto l'art. 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente e, particolarmente, quanto disposto dall'articolo 25, 5º comma;

Viste le deliberazioni assembleari n. 43 del 5 dicembre 2000 e n.8 del 20 aprile 2001;

RENDE NOTO

a) che, con deliberazione n. 8 del 20 aprile 2001, l'Assemblea Generale della Comunità Montana della Carnia ha approvato il documento di sintesi inerente le modifiche/variazioni da apportare al Piano pluriennale di sviluppo 2000/2001-2006, già adottato - nella seduta assembleare del 5 dicembre 2000 - ed integrato come depositato/pubblicato nel periodo 17 gennaio 2001 - 16 febbraio 2001;

b) che il citato documento con le modifiche/variazioni da apportare al Piano, viene depositato presso la Segreteria della Comunità Montana della Carnia - via Carnia Libera 1944, n. 29 - e presso gli uffici dei Comuni componenti la Comunità (Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enenonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio) e che il documento medesimo rimarrà ivi a disposizione del pubblico, nelle ore d'ufficio, per l'intero periodo di deposito, pari a 15 giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

c) che chiunque abbia interesse, potrà presentare osservazioni alla Comunità Montana della Carnia, limitatamente al citato documento, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito di cui sopra.

Tolmezzo, 21 aprile 2001

IL PRESIDENTE:
E. Marsili

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 5 aprile 2001, n. 9617. (Estratto). Autorizzazione alla ditta Malic Orlando di Savogna d'Isonzo.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di autorizzare in via definitiva l'impianto mobile per la frantumazione di inerti "Mercurio TK 110 F" della ditta Malic Orlando, con sede a Savogna d'Isonzo (Gorizia), via 1º Maggio n. 28, e di autorizzare l'esercizio di tale impianto mobile per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi relativamente alle seguenti tipologie, così come rappresentate nel citato D.M. 5 feb-

braio 1998, Allegato 1, Suballegato 1, «Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi»:

- 7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto,
- 7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate
- 7.3 sfidi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti
- 7.4 sfidi di laterizio cotto ed argilla espansa
- 7.11 pietrisco tolto d'opera
- 7.17 rifiuti costituti da pietrisco di vagliatura dal calcare

(omissis)

IL DIRIGENTE: Flavio Gabrielcig

Decreto dirigenziale 10 aprile 2001, n. 10120. (Estratto). Autorizzazione alla società Elettrogen S.p.A. di Monfalcone (Gorizia).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La società Elettrogen S.p.A. è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, all'esercizio delle operazioni di trattamento dei fanghi provenienti dal proprio impianto di trattamento delle acque reflue - CER 19 08 04 - attraverso la miscelazione con il carbone, nell'impianto termoelettrico di Monfalcone con sede in via Timavo n. 45.

(omissis)

IL DIRIGENTE: Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 15 febbraio 2001, n. 26. Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. - Approvazione variante non sostanziale pozzi di monitoraggio dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi di San Vito al Tagliamento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che la Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. di San Vito al Tagliamento, presso il proprio stabilimento sito in via Gemona n. 4, Zona Industriale Ponterosso, gestisce l'attività di deposito preliminare di rifiuti pericolosi, per una capacità massima stoccabile di 500 mc.;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1089-PN/ESR/1096 del 5 giugno 1992 di approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione e gestione alla Società Depuracque Servizi S.r.l., dell'impianto di stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi;
- decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/904-PN/ESR/1096 del 17 giugno 1993 di parziale modifica del decreto AMB 1089/1992;
- decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1197-PN/ESR/1096 del 28 settembre 1995 di proroga della data di ultimazione lavori;
- decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1231-PN/ESR/1096 del 24 luglio 1996 di volturazione dell'autorizzazione 1089/1992 alla Società Metaltrading S.r.l. di S. Felice del Benaco (Brescia) e di proroga del termine di ultimazione lavori;
- decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1820-PN-/ESR/1096 del 9 dicembre 1996 di approvazione di una variante non sostanziale;
- decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/415-PN/ESR/1096 del 5 giugno 1997 di ulteriore proroga della data di ultimazione lavori;
- decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/507-PN/ESR/1096 del 11 maggio 1998 di rinnovo, fino al 5 giugno 2003, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare di cui al decreto 1089/1992, nonché di volturazione delle autorizzazioni alla Società R.ECO.R S.r.l.

di San Vito al Tagliamento;

- determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia - Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2000/446 esecutiva in data 22 marzo 2000 di voltura delle autorizzazioni alla Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. di San Vito al Tagliamento, nonché di aggiornamento delle stesse, in relazione alla nuova classificazione dei rifiuti come disposto dall'articolo 57, comma 4, del decreto legislativo 22/1997;
- determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia - Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2000/1581 esecutiva in data 21 settembre 2000 di aumento del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti speciali pericolosi presso l'impianto della Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. di San Vito al Tagliamento;

RICHIAMATO il punto 3 della Determinazione Num. Reg. Gen. 2000/1581 esecutiva in data 21 settembre 2000 che prevede: «La Ditta autorizzata deve presentare entro 90 giorni dalla data di esecutività della presente richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/1997, corredata dai relativi elaborati, per l'esecuzione del nuovo pozzo di controllo della falda e lo stralcio degli esistenti individuati dai numeri 1, 3 e 4.»;

VISTA quindi l'istanza presentata in ottemperanza della suddetta prescrizione, datata 16 ottobre 2000, pervenuta a questo Ente il 20 ottobre 2000 ed assunta al prot. n. 39986, dell'Amministratore Delegato della Società Geo Nova Friuli S.p.A., con sede legale in San Vito al Tagliamento, via Carnia, n. 9, di approvazione e autorizzazione alla realizzazione di un progetto di variante non sostanziale relativa ai pozzi di monitoraggio dell'impianto in argomento;

RILEVATO che la precitata istanza prevede la realizzazione di un nuovo pozzo, lo stralcio di tre pozzi esistenti e la codifica dei parametri da analizzare nell'ambito del programma di monitoraggio;

DATO ATTO che il progetto di variante, predisposto dallo Studio Tecnico Conte & Pegorer di Treviso, A firma del dott. Stefano Conte si compone di un elaborato denominato «Proposta di variante» datato agosto 2000;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale a norma dell'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 30/1987, che viene sottoposta alla procedura di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 in quanto il sito è soggetto a vincolo delle bellezze naturali del decreto legislativo 490/1999;

VISTA la nota del Servizio Tutela Ambientale prot. n. 42214 del 10 novembre 2000, con la quale si tramette al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 6 di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento e all'A.R.P.A di Pordenone la documentazione di cui sopra per la formulazione di eventuali osservazioni in merito;

VISTA la nota del Comune di San Vito al Tagliamento prot. 27550 del 23 novembre 2000, pervenuta il 30 novembre 2000 e assunta al prot. n. 44853, con quale comunica che: «....... non rileva alcuna problematica od osservazione in merito al progetto......»;

VISTA la nota dell'A.R.P.A. di Pordenone prot. 1627/DP-PN/2000 del 24 novembre 2000, pervenuta il 1° dicembre 2000 e assunta al prot. 45190, con quale comunica che: «..... non sussistono da parte di questo Dipartimento motivazioni contrarie al rilascio dell'autorizzazione alla variante in oggetto.»;

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione e dell'A.S.S. n. 6 di Pordenone prot. 38403/ISP del 28 novembre 2000, pervenuta il 7 dicembre 2000 e assunta al prot. 45807, con quale comunica che: «..... esprime parere favorevole per quanto di competenza alla proposta dalla Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. a condizione che sulla flangia di chiusura del pozzo venga effettuato un foro per permettere l'inserimento di una sonda apposita per la rilevazione della profondità della falda presente all'atto dei prelievi che si effettueranno»;

VISTA la prescrizione di cui al punto 5 della determinazione dirigenziale 2000/446 soprarichiamata, riguardante i controlli sulla falda acquifera sottostante l'impianto si ritiene che la stessa è stata ottemperata con gli impegni assunti nella riunione del 30 agosto 2000 il cui verbale è agli atti del Servizio;

RITENUTO pertanto che il programma di monitoraggio dei pozzi potrà essere codificato nell'autorizzazione all'esercizio successiva al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 riunitasi in data 16 gennaio 2001, con il: «suggerimento che il nuovo pozzo sia rialzato il meno possibile (indicativamente massimo 15 cm) e che vengano piantumati arbusti striscianti per mascherare i pozzi stessi.»;

DATO ATTO inoltre che durante la Conferenza Tecnica è stato osservato che: «...... non è opportuno praticare fori sui pozzi, in quanto ciò consentirebbe illeciti sversamenti da parte di ignoti. Inoltre la realizzazione del nuovo pozzo non deve forare il primo strato di terreno impermeabile di argilla.»;

STANTE che il Servizio Tutela Ambientale condivide tecnicamente, queste osservazioni e le fa proprie nell'ambito dell'istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione;

VISTA la successiva nota del Comune di San Vito al Tagliamento del 23 gennaio 2001, prot. n. 2284, pervenuta a mezzo telefax il 26 gennaio 2001 ed assunta al prot. n. 4176 del 29 gennaio 2001, che con riferimento

al precedente parere espresso e soprariportato: «si chiede che sia sospesa l'eliminazione del pozzo n. 3R e sia mantenuto il controllo di qualità dell'acqua di falda da parte della Ditta fintantoché le verifiche in atto non avranno escluso eventuali responsabilità della Ditta nell'inquinamento accertato.»;

RITENUTO di accogliere, per motivi di opportunità, la richiesta del Comune di San Vito al Tagliamento;

DATO atto che la realizzazione del nuovo pozzo è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale e pertanto si conferma per l'incarico l'ing. Giuseppe Pascotto di Azzano Decimo (Pordenone), già nominato con il precitato decreto AMB/1089 del 5 giugno 1992;

RICHIAMATA la documentazione della Ditta Geo Nova Friuli S.p.A., in atti al Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia, quali:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone del 24 agosto 2000, contenente tra l'altro il nulla osta ai sensi della legge 575/1965;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante nelle premesse descritto, e di autorizzare la Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. con sede in San Vito al Tagliamento, via Carnia n. 9, all'esecuzione del nuovo pozzo previsto presso l'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi sito in via Gemona n. 4 di cui al Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1089-PN/ESR/1096 del 5 giugno 1992 e ai successivi provvedimenti in premessa citati.
2. La realizzazione della variante di cui al precedente punto 1 e soggetta alle seguenti prescrizioni:
   a) la realizzazione del nuovo pozzo non dovrà forare il primo strato di terreno impermeabile di argilla;
   b) il pozzo n. 3 non dovrà essere dismesso e dovrà essere mantenuto il relativo controllo di qualità dell'acqua di falda fintantoché le verifiche in atto non avranno escluso eventuali responsabilità della Ditta nell'inquinamento accertato;
   c) i pozzi dovranno essere accessibili all'autorità di controllo.
3. Di dare atto che il parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998, ha indicato il: «suggerimento che il nuovo pozzo sia rialzato il meno possibile (indicativamente massimo 15 cm) e che vengano piantumati arbusti striscianti per mascherare i pozzi stessi.»;
4. Le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di Prevenzione e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone.

   La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.

   I lavori dovranno iniziare ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione.
5. Per la realizzazione di predetta variante viene confermato, ai sensi della legge regionale 30/1987, collaudatore in corso d'opera l'ing. Giuseppe Pascotto di Azzano Decimo (Pordenone).

   Il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione della variante in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato ed alle prescrizioni impartite.

   Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

   Il certificato di collaudo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Provincia di Pordenone a cura della Ditta Geo Nova Friuli S.p.A..
6. La Ditta Geo Nova S.p.A. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il Collaudatore sull'avanzamento dei lavori, affinché, quest'ultimo provveda, di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.
7. Di dare atto che il programma di monitoraggio dei pozzi sarà codificato nel provvedimento di autorizzazione alla gestione dell'impianto, successivo alla realizzazione della variante di cui al presente atto, da rilasciarsi anche a seguito del collaudo.
8. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.
9. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.
10. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.
11. In caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni anche citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Ditta

Geo Nova Friuli S.p.A., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di San Vito al Tagliamento potrà rivalersi della costituita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli eventuali interventi di recupero ambientale.

12. La Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.

13. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

14. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante approvato, a norma dell'articolo 151 comma 4 del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i Beni ambientali del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta Geo Nova Friuli S.p.A. di San Vito al Tagliamento, e inviato al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Direzione regionale della sanità, al Servizio tutela del paesaggio e bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale e al collaudatore ing. Giuseppe Pascotto di Azzano Decimo (Pordenone).

16. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione Dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

SERENISSIMA GAS S.p.A.
MILANO

Tariffe distribuzione gas metano del Comune di Bordano (Udine).

La Società Serenissima Gas S.p.A., con sede in Milano C.so di Porta Vittoria 4, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 Dicembre 2000, integrata ed modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1º gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli tariffari	**L/mc**	**L/Mcal**
T1	Tariffa domestica	910,61	98,98
T2	Tariffa riscaldamento individuale	751,53	81,69
T3	Altri usi:		
	scaglione unico	723,02	78,59
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
	1º scaglione fino a 100.000 mc/anno	585,12	63,60
	2º scaglione oltre 100.000 mc/anno	554,69	60,29
T5	Enti Pubblici	722,64	78,55

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Milano, lì 6 aprile 2001

IL DIRETTORE ESERCIZI:
F. Borlesi

Tariffe distribuzione gas metano del Comune di Trasaghis (Udine).

La Società Serenissima Gas S.p.A., con sede in Milano C.so di Porta Vittoria 4, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1º gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli tariffari	**L/mc**	**L/Mcal**
T1	Tariffa domestica	833,57	90,61
T2	Tariffa riscaldamento individuale	695,29	75,58
T3	Altri usi: scaglione unico	672,17	73,06
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
	1º scaglione fino a 100.000 mc/anno	558,93	60,75
	2º scaglione oltre 100.000 mc/anno	533,89	58,03
T5	Enti Pubblici	671,79	73,02

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Milano, lì 6 aprile 2001

IL DIRETTORE ESERCIZI:
F. Borlesi

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A. - ITALGAS
TORINO

Tariffe erogazione gas metano dell'ambito tariffario di Fiume Veneto (Pordenone).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Fiume Veneto, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Pordenone:

Fiume Veneto, Zoppola.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	813,0
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	699,7
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	668,1
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	610,0
	usi comunali ove previsto	L/m^3	610,0
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	610,0
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	572,6
	raffrescamento estivo	L/m^3	567,2
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	596,5
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	567,2

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi

di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);

- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di Maniago (Pordenone).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Maniago, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Pordenone:

Fanna, Maniago, Vajont.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	788,7
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	683,5
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	655,4
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	604,2
	usi comunali ove previsto	L/m^3	604,2
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	604,2
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	571,1
	raffrescamento estivo	L/m^3	566,4
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	591,9
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	566,4

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di Pordenone.

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Pordenone, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Pordenone:

Aviano, Budoia, Cordenons, Fontanafredda, Montereale Valcellina, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1 per usi domestici cottura cibi e

	produzione acqua calda	L/m^3	782,9
T2	per uso riscaldamento individuale		
	(con o senza uso promiscuo)	L/m^3	679,7
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi		
	fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	652,3
	2° scaglione per consumi		
	oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	602,7
	usi comunali ove previsto	L/m^3	602,7
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	602,7
	grande terziario con consumi		
	superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	570,7
	raffrescamento estivo	L/m^3	566,1
T4	per imprese industriali ed artigianali		
	con consumo annuo compreso		
	tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi		
	fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	591,1
	2° scaglione per consumi		
	oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	566,1

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di Prata di Pordenone (Pordenone).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Prata di Pordenone, relativamente al seguente Comune:

Provincia di: Pordenone:

Prata di Pordenone.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e		
	produzione acqua calda	L/m^3	818,0
T2	per uso riscaldamento individuale		
	(con o senza uso promiscuo)	L/m^3	703,6
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi		
	fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	670,8
	2° scaglione per consumi		
	oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	611,5
	usi comunali ove previsto	L/m^3	611,5
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	611,5
	grande terziario con consumi		
	superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	573,0
	raffrescamento estivo	L/m^3	567,6
T4	per imprese industriali ed artigianali		
	con consumo annuo compreso		
	tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi		
	fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	597,3
	2° scaglione per consumi		
	oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	567,6

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di Sacile (Pordenone).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Sacile, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Pordenone:

Brugnera, Caneva, Sacile

Provincia di: Treviso:

Gaiarine.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	804,5
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	694,3
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	663,5
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	608,0
	usi comunali ove previsto	L/m^3	608,0
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	608,0
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	571,8
	raffrescamento estivo	L/m^3	566,8
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	595,0
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	566,8

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di San Vito al Tagliamento, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Pordenone:

Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	803,7
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	693,6
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	663,1
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	607,7
	usi comunali ove previsto	L/m^3	607,7
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	607,7

	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	571,8
	raffrescamento estivo	L/m^3	566,8
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	594,6
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	566,8

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di Spilimbergo (Pordenone).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Spilimbergo, relativamente al seguente Comune:

Provincia di: Pordenone:

Spilimbergo.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	821,1
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	705,1
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	672,0
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	611,9
	usi comunali ove previsto	L/m^3	611,9
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	611,9
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	573,0
	raffrescamento estivo	L/m^3	567,6
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	597,6
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	567,6

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe erogazione gas metano dell'ambito tariffario di Cividale del Friuli (Udine).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Cividale del Friuli, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Udine:

Cividale del Friuli, San Pietro al Natisone, Torreano.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	823,0
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	706,7
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	673,1
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	612,7
	usi comunali ove previsto	L/m^3	612,7
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	612,7
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	573,0
	raffrescamento estivo	L/m^3	567,6
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	598,0
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	567,6

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe erogazione gas dell'ambito tariffario di Gemona del Friuli (Udine).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Gemona del Friuli, relativamente al seguente Comune:

Provincia di: Udine:

Gemona del Friuli.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	823,0
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	706,7
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	673,1
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	612,7
	usi comunali ove previsto	L/m^3	612,7
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	612,7
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	573,0
	raffrescamento estivo	L/m^3	567,6
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	598,0
	2° scaglione per consumi		

	oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	567,6

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di Lignano Sabbiadoro (Udine).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Lignano Sabbiadoro, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Udine:

Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana Del Turgnano, Palazzolo Dello Stella, Pocenia, Precenicco, Ronchis, Teor.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	823,0
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	706,7
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	673,1
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	612,7
	usi comunali ove previsto	L/m^3	612,7
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	612,7
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	573,0
	raffrescamento estivo	L/m^3	567,6
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	598,0
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	567,6

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di Palmanova (Udine).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Palmanova, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Udine:

Bagnaria Arsa, Palmanova.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,

- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	782,9
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	679,7
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	652,3
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	602,7
	usi comunali ove previsto	L/m^3	602,7
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	602,7
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	570,7
	raffrescamento estivo	L/m^3	566,1
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	591,1
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	566,1

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);

- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);

- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di San Daniele del Friuli (Udine).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di San Daniele del Friuli, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Udine:

Buia, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive D'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	823,0
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	706,7
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	673,1
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	612,7
	usi comunali ove previsto	L/m^3	612,7
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	612,7
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	573,0
	raffrescamento estivo	L/m^3	567,6
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	598,0
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	567,6

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre

1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di Tarcento (Udine).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Tarcento, relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di: Udine:

Attimis, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Tarcento.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	823,0
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	706,7
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	673,1
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	612,7
	usi comunali ove previsto	L/m^3	612,7
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	612,7
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	573,0
	raffrescamento estivo	L/m^3	567,6
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	598,0
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	567,6

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

Tariffe gas metano dell'ambito tariffario di Muggia (Trieste).

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9,200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito tariffario di Muggia, relativamente al seguente Comune:

Provincia di: Trieste:

Muggia.

La Società Italiana per il Gas p.A. (ITALGAS), in applicazione:

- della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni,
- della sentenza n. 700/2001 del TAR Lombardia che ha annullato la deliberazione 22 dicembre 1999 n. 193/1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

comunica che le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, con decorrenza 1° gennaio 2001 sono le seguenti:

T1	per usi domestici cottura cibi e produzione acqua calda	L/m^3	823,0
T2	per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)	L/m^3	706,7
T3	per altri usi:		
	1° scaglione per consumi fino a 50.000 mc/anno	L/m^3	673,1
	2° scaglione per consumi oltre 50.000 mc/anno	L/m^3	612,7
	usi comunali ove previsto	L/m^3	612,7
	per usi speciali:		
	agricoli	L/m^3	612,7
	grande terziario con consumi superiori a 300.000 mc/anno	L/m^3	573,0
	raffrescamento estivo	L/m^3	567,6
T4	per imprese industriali ed artigianali con consumo annuo compreso tra 100.000 e 200.000 mc:		
	1° scaglione per consumi fino a 100.000 mc/anno	L/m^3	598,0
	2° scaglione per consumi oltre 100.000 mc/anno	L/m^3	567,6

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- 36.000 Lire/anno pari a 3.000 Lire/mese per gli usi domestici (cottura ed acqua calda);
- 60.000 Lire/anno pari a 5.000 Lire/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo);
- 41,4 Lire/m^3 (pari a 4,5 L/Mcal) per gli altri usi.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

IL RESPONSABILE SISTEMI TARIFFARI:
dott. P. Bertone

SOCIETA' QUADRIGLIO GAS S.r.l.
FAGAGNA
(Udine)

Tariffe distribuzione gas metano.

La Società Quadriglio Gas S.r.l. con sede in Fagagna Via A. Bortolotti, 62 Concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Comune di Malborghetto-Valbruna comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1° gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti del Comune in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli Tariffari	**L/mc**	**L/MJ**
T1	Tariffa domestica	459,23	19,71
T2	Tariffa riscaldamento individuale	743,05	19,29
T3	Altri usi:		
	- 1º scagl. fino a 100.000 mc/anno	740,35	19,22
	- 2º scagl. oltre 100.000 mc/anno	739,58	19,20
T4	Usi industriali ed artigianali con consumo compreso tra 100.000 e 200.000 mc/anno:		
	- 1º scagl. fino a 100.000 mc/anno	567,40	14,73
	- 2º scagl. oltre 100.000 mc/anno	542,36	14,08
T3d	Enti Pubblici	739,20	19,19

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Fagagna, 6 aprile 2001

QUADRIGLIO GAS S.r.l.:
(firma illeggibile)

TRIVENETA GAS S.p.A.
BASILIANO
(Udine)

Tariffe distribuzione gas metano - Comune di Basiliano (Udine)

La Società Triveneta Gas S.p.A., con sede in Basiliano, Via Verdi, n. 10 concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni

sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2001, rideterminato le strutture tariffare da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli tariffari	L/mc	L/Mcal
T1	Tariffa domestica	782,34	85,04
T2	Tariffa riscaldamento individuale	760,77	82,69
T3	Altri usi:		
	1º scaglione fino a 10.000 mc/anno	742,28	80,68
	2º scaglione oltre 10.000 mc/anno	723,79	78,67
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
	1º scaglione fino a 100.000 mc/anno	571,64	62,13
	2º scaglione oltre 100.000 mc/anno	543,52	59,08
T5	Enti Pubblici	682,57	74,19

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Basiliano, lì 6 aprile 2001

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
(firma illeggibile)

Tariffe distribuzione gas metano - Comune di Castions di Strada (Udine).

La Società Triveneta Gas S.p.A., con sede in Basiliano, Via Verdi, n. 10 concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2001, rideterminato le strutture tariffare da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli tariffari	L/mc	L/Mcal
T1	Tariffa domestica	758,46	82,44
T2	Tariffa riscaldamento individuale	734,58	79,85
T3	Altri usi:		
	1º scaglione fino a 10.000 mc/anno	718,01	78,04
	2º scaglione oltre 10.000 mc/anno	701,83	76,29
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
	1º scaglione fino a 100.000 mc/anno	566,63	61,59
	2º scaglione oltre 100.000 mc/anno	541,59	58,87
T5	Enti Pubblici	664,86	72,27

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Basiliano, lì 6 aprile 2001

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
(firma illeggibile)

Tariffe distribuzione gas metano - Comune di Flaibano (Udine).

La Società Triveneta Gas S.p.A., con sede in Basi-

liano, Via Verdi, n. 10 concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2001, rideterminato le strutture tariffare da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli tariffari	L/mc	L/Mcal
T1	Tariffa domestica	800,06	86,96
T2	Tariffa riscaldamento individuale	780,80	84,87
T3	Altri usi:		
	1º scaglione fino a 10.000 mc/anno	760,38	82,65
	2º scaglione oltre 10.000 mc/anno	740,35	80,47
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
	1º scaglione fino a 100.000 mc/anno	575,10	62,51
	2º scaglione oltre 100.000 mc/anno	544,67	59,20
T5	Enti Pubblici	695,67	75,62

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Basiliano, lì 6 aprile 2001

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
(firma illeggibile)

Tariffe distribuzione gas metano - Comune di Lestizza (Udine)

La Società Triveneta Gas S.p.A., con sede in Basiliano, Via Verdi, n. 10 concessionaria per la distribuzione del Gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2001, rideterminato le strutture tariffare da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli tariffari	L/mc	L/Mcal
T1	Tariffa domestica	800,06	86,96
T2	Tariffa riscaldamento individuale	780,80	84,87
T3	Altri usi:		
	1º scaglione fino a 10.000 mc/anno	760,38	82,65
	2º scaglione oltre 10.000 mc/anno	740,35	80,47
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
	1º scaglione fino a 100.000 mc/anno	575,10	62,51
	2º scaglione oltre 100.000 mc/anno	544,67	59,20
T5	Enti Pubblici	695,67	75,62

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Basiliano, lì 6 aprile 2001

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
(firma illeggibile)

Tariffe distribuzione gas metano - Comune di Mereto di Tomba (Udine).

La Società Triveneta Gas S.p.A., con sede in Basiliano, Via Verdi, n. 10 concessionaria per la distribu-

zione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2001, rideterminato le strutture tariffare da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli tariffari	L/mc	L/Mcal
T1	Tariffa domestica	758,46	82,44
T2	Tariffa riscaldamento individuale	734,58	79,85
T3	Altri usi:		
	1º scaglione fino a 10.000 mc/anno	718,01	78,04
	2º scaglione oltre 10.000 mc/anno	701,83	76,29
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
	1º scaglione fino a 100.000 mc/anno	566,63	61,59
	2º scaglione oltre 100.000 mc/anno	541,59	58,87
T5	Enti Pubblici	664,86	72,27

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Basiliano, lì 6 aprile 2001

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
(firma illeggibile)

Tariffe distribuzione gas metano - Comune di Moimacco (Udine).

La Società Triveneta Gas S.p.A., con sede in Basiliano Via Verdi, 10 concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2001, rideterminato le strutture tariffare da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli tariffari	L/mc	L/Mcal
T1	Tariffa domestica	758,46	82,44
T2	Tariffa riscaldamento individuale	734,58	79,85
T3	Altri usi:		
	1º scaglione fino a 10.000 mc/anno	718,01	78,04
	2º scaglione oltre 10.000 mc/anno	701,83	76,29
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
	1º scaglione fino a 100.000 mc/anno	566,63	61,59
	2º scaglione oltre 100.000 mc/anno	541,59	58,87
T5	Enti Pubblici	664,86	72,27

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Basiliano, lì 6 aprile 2001

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
(firma illeggibile)

Tariffe distribuzione gas metano - Comune di Venzone (Udine).

La Società Triveneta Gas S.p.A., con sede in Basiliano, Via Verdi, n. 10 concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle

successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2001, rideterminato le strutture tariffare da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

	Livelli tariffari	**L/mc**	**L/Mcal**
T1	Tariffa domestica	768,09	83,49
T2	Tariffa riscaldamento individuale	745,36	81,02
T3	Altri usi:		
	1º scaglione fino a 10.000 mc/anno	727,64	79,09
	2º scaglione oltre 10.000 mc/anno	710,69	77,25
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
	1º scaglione fino a 100.000 mc/anno	568,56	61,80
	2º scaglione oltre 100.000 mc/anno	542,36	58,95
T5	Enti Pubblici	672,17	73,06

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Basiliano, lì 6 aprile 2001

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:
(firma illeggibile)

VAMPA GAS S.p.A.
PESSANO CON BORNAGO
(Milano)

Tariffe distribuzione gas metano per il Comune di Ruda (Udine).

La Società Vampa Gas S.p.A., con Sede Amministrativa in Via Matteotti 8 - Pessano con Bornago (Milano), concessionaria per la distribuzione del gas a mezzo rete urbana nel Comune di Ruda (Udine), comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 237/2000 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/2001 - 25/2001 - 58/2001, ed alla Delibera 245/2000 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo materia prima decorrente dal 1° gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie, da applicare alle Utenze dei Comuni sopra elencati a decorrere dal 1° gennaio 2001, con il criterio stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento CIP n. 24/1988, al netto di Imposte di Consumo, quote fisse ed I.V.A.:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

		L/mc.
T1	uso domestico	799,7
T2	uso riscaldamento individuale	687,6
T3	altri usi:	
	- fino a 100.000 mc/anno	631,7
	- oltre 100.000 mc/anno	558,2
T4	piccole industrie e artigiani (*)	
	- fino a 100.000 mc/anno	574,7
	- oltre 100.000 mc/anno	544,3

(*) con consumi compresi fra 100.000 e 200.000 mc/anno

In accordo a quanto previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori della tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 193/1999 del 22 dicembre 1999.

IL PRESIDENTE:
Italo Franco Ripamonti

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di assistente tecnico, categoria «C», addetto all'informatica e telecomunicazioni.

Si pubblica la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di assistente tecnico,

categoria «C», addetto all'informatica e telecomunicazioni, con riserva del posto ai sensi dell'articolo 1, decreto n. 458 del 21 ottobre 1991 al personale avente diritto, in servizio di ruolo presso l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste, approvata con delibera n. 222 del 27 marzo 2001:

1) Coschizza Marco	punti	42,760
2) Krecic Marco	punti	37,520
3) Nardon Dario	punti	37,060
4) Gherdol Sergio	punti	35,490
5) Orlich Paolo	punti	31,450

per delega del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina nucleare.

In attuazione alla determinazione n. 726 in data 29 dicembre 2000, a norma dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Medicina Nucleare:

N.	Cognome	Nome	Punti
1.	Alberti	Fulvio	79,215
2.	Bellosi	Annalisa	76,495
3.	Medea	Stefano	71,115
4.	Cervino	Anna Rita	68,140
5.	Nacci	Giuseppe	66,603

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo - ufficio economico finanziario. Candidato idoneo.

In attuazione alla determinazione n. 156 in data 9 marzo 2001, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997, si riporta il nominativo della candidata risultata idonea al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Amministrativo - Ufficio Economico/Finanziario:

Cognome	Nome	Punti
Pitton	Livia	76,553

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore professionale sanitario - infermiere - categoria «C».

In attuazione alla determinazione n. 197 in data 29 marzo 2001, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore professionale sanitario - infermiere - categoria «C».

N.	Cognome	Nome	Punti
1.	Perazzolo	Paola	69,245
2.	Cogo	Sonia	66,660
3.	De Micheli	Sara	65,115
4.	Bottos	Paola	63,750
5.	Manfè	Annalisa	63,475
6.	Sartor	Barbara	60,525
7.	Tassan Caser	Luana	60,070
8.	Da Ros	Antonella	58,795
9.	Zanet	Maria Grazia	56,975
10.	Rugo	Ketty	56,735
11.	Marcon	Cristina	54,715
12.	Podda	Raffaella	52,950
13.	Polano	Roberto	52,685
14.	Facchin	Roberto	51,180
15.	Zille	Lara	50,825
16.	Brusadin	Roberta	49,125
17.	Olivier	Daniela	47,540
18.	Rosato	Simonetta	47,450
19.	Centis	Claudio	45,800

20.	Stefani	Michela	45,250
21.	Danelon	Andrea	44,715
22.	Bernardon	Cristina	44,125
23.	Nocente	Mara	43,385
24.	Ficarelli	Loredana	42,470
25.	Tramontina	Lara	42,300
26.	Pollice	Salvatore	41,300
27.	Pilan	Francesca	40,975
28.	Schivalocchi	Ivan	40,220
29.	Cirillo	Tony Raffaele	40,085
30.	Brusutti	Lara	38,750
31.	Mongiat	Emanuela	38,600 nata il 29 marzo 1977
32.	Pascale	Maria Grazia	38,600 nata il 29 aprile 1971
33.	Rottigni	Bianca	38,020
34.	Cont	Marzia Eleonora	37,760
35.	Balzano	Filomena	36,150

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE
DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - categoria C).

Con deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 6 aprile 2001 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 10 posti di operatore professionale sanitario - infermiere cat. C), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	Candidati	Totale
1.	Bosoppi Dina 10 febbraio 1966	71,33/100
2.	Chittaro Denise 22 gennaio 1963	58,200/100
3.	Falleti Antonino 30 marzo 1967	51,183/100
4.	Cozzarolo Catia 23 gennaio 1973	49,260/100
5.	Cendon Cristina 26 agosto 1965	48,089/100
6.	Bertino Stefania 28 settembre 1975	46,583/100
7.	Baschino Patrizia 4 febbraio 1971	45,217/100
8.	Aloisi Elena 18 ottobre 1977	43,467/100
9.	Nocco Ignazio Luciano 9 marzo 1967	42,283/100
10.	Gerometta Corinna 16 maggio 1968	41,783/100
11.	Stanic Michela 29 gennaio 1973	41,454/100
12.	Primosig Danielle 28 novembre 1968	41,358/100
13.	Capasso Emilia 27 luglio 1977	41,167/100
14.	Quagliaro Elena 10 marzo 1973	40,283/100
15.	Russo Vincenzo 9 ottobre 1967	35,817/100

IL DIRETTORE GENERALE:
(dott. Roberto Ferri)

COMUNE DI CORDENONS
(Pordenone)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di educatrice/educatore d'infanzia, 6^ q.f.

Titolo studio richiesto: a) diploma abilitazione insegnamento scuole grado preparatorio; b) diploma maturità magistrale; c) diploma qualifica assistente infanzia ovvero operatore servizi sociali corso studi triennale; d) diploma maturità assistente comunità infantile ovvero tecnico servizi sociali corso studi quinquennale - diplomi lettere c) e d) rilasciati da Istituto Professionale Stato; e) diploma maturità tecnico-femminile dirigenti di comunità.

Termine presentazione domande: 25 maggio 2001 ore 12 :30

Calendario delle prove:

- 1^ prova scritta: 4 giugno 2001 ore 09.00;
- 2^ prova scritta: 5 giugno 2001 ore 09.00 entrambe c/o Centro Culturale "A. Moro" - Sala Consiliare "De Benedet" di Via Traversagna;
- prova orale: 13 giugno 2001 ore 09.00 c/o sede Municipale Piazza della Vittoria 1.

Informazioni e copia del bando c/o Servizio Asilo Nido tel. 0434/586920 - fax 0434/932548

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. M. G. Morassut

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico, per soli esami per la copertura di un posto di Istruttore tecnico-amministrativo, VI q.f.

E' indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di Istruttore tecnico-amministrativo, VI q.f. Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, Piazza Municipio 1, tel. 0481/383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Crocetta Tona.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE

CIMOLAIS
(Pordenone)

Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro presso l'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane si costituisce mediante la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.

2. Il personale dell'Ente è assegnato ad un ruolo unico. Il ruolo è articolato nelle qualifiche funzionali indicate nell'articolo 8 del «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione comprensivo della determinazione della pianta organica provvisoria dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane» adottato con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 110 del 16 ottobre 1998 e n. 123 del 14 novembre 1998 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3542 del 4 dicembre 1998.

Art. 2

Accesso alle qualifiche funzionali dell'Ente

1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'Ente avviene mediante:

a) concorso per titoli ed esami;

b) concorso per esami;

c) corso concorso;

d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente, per le qualifiche e i profili professionali per i quali è richiesto il possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, fermi restando gli eventuali requisiti prescritti per specifiche professionalità;

e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al Titoli I della legge 2 aprile 1968, n. 482, all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo dell'Ente non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione o iscrizione all'Albo professionale, allorché questi siano richiesti per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale di accesso, in base alla normativa vigente.

Art. 3

Requisiti generali per l'accesso dall'esterno

1. Per l'accesso alle qualifiche funzionali dell'Ente i candidati debbono risultare comunque in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea; salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto;

c) godimento dei diritti politici; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono godere dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d) idoneità fisica all'impiego; l'Ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

e) titolo di studio previsto per l'accesso al posto in

concorso; per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti; i titoli di studio richiesti per ciascuna qualifica funzionale e profilo professionale sono individuati ai sensi del «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione comprensivo della determinazione della pianta organica provvisoria dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane» e del presente Regolamento;

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

2. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà oggetto di accertamento in sede di svolgimento delle prove d'esame; gli stessi possono accedere a tutti i posti dell'organico dell'Ente, fatta eccezione, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, articolo 3, per le qualifiche funzionali di dirigente e di funzionario. Non possono svolgere altresì tutte le funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi e anche tutte le funzioni di controllo di legittimità e di merito come meglio specificato nei singoli bandi di concorso.

3. Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione; il requisito dell'idoneità fisica deve sussistere altresì all'atto dell'accertamento, da eseguirsi a cura dell'Ente anche prima delle prove d'esame.

4. Con il bando di concorso o con l'avviso di assunzione o selezione possono essere prescritti specifici requisiti in relazione a particolari esigenze dei posti da ricoprire anche con riferimento a quanto disposto dal «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione comprensivo della determinazione della pianta organica provvisoria dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane».

5. La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti produrrà l'esclusione dall'assunzione.

6. Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4

Accesso alla qualifica di dirigente

1. Alla qualifica funzionale di dirigente si accede mediante concorso per titoli ed esami.

2. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente i possessori dei titoli e requisiti come previsto dall'articolo 29 della legge regionale 42/1996 e dal «Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione comprensivo della determinazione della pianta organica provvisoria dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane».

Art. 5

Accesso alla qualifica di funzionario

1. Alla qualifica funzionale di funzionario si accede mediante concorso per titoli ed esami.

2. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla qualifica funzionale di funzionario i dipendenti di ruolo in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica funzionale di consigliere di almeno cinque anni, nonché di diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

3. Sono altresì ammessi al concorso candidati, già in servizio presso enti locali in qualifica dirigenziale, ovvero, presso amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, comprese istituzioni universitarie e presso enti pubblici non economici, provenienti dall'ex carriere direttiva ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

Art. 6

Accesso alla qualifica di consigliere

1. Alla qualifica funzionale di consigliere si accede mediante concorso per esami o concorso per titoli ed esami cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. Fermo ed impregiudicato quanto stabilito nel precedente articolo 3, comma 1, lettera e), il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a dipendenti di ruolo con qualifica funzionale di segretario in possesso del diploma di laurea e a dipendenti di ruolo, in possesso del previsto titolo di studio, appartenenti a qualifica non immediatamente inferiore a quella di consigliere.

Art. 7

Accesso alla qualifica di segretario

1. Alla qualifica funzionale di segretario si accede mediante concorso per esami o mediante concorso per titoli ed esami cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi almeno quinquennale richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. Fermo ed impregiudicato quanto stabilito nel precedente articolo 3, comma 1, lettera e), il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a dipendenti di ruolo con qualifica funzionale di coadiutore in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e a dipendenti in ruolo, in possesso del previsto titolo di studio, appartenenti a qualifica non immediatamente inferiore a quella di segretario.

Art. 8

Accesso alla qualifica di coadiutore

1. Alla qualifica funzionale di coadiutore si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli Uffici dell'agenzia per l'impiego ovvero mediante concorso per esami; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.

2. Per le specifiche professionalità necessarie all'accesso alla qualifica di coadiutore per il ruolo dell'Ente Parco, è inoltre richiesto il possesso della Patente di guida di tipo B.

3. Fermo ed impregiudicato quanto stabilito nel precedente articolo 3, comma 1, lettera e), il 50 per cento dei posti disponibili è attribuito mediante concorso per esami riservato a dipendenti di ruolo in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 9

Accesso alla qualifica di agente tecnico

1. Alla qualifica funzionale di agente tecnico si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli Uffici dell'Agenzia per l'impiego che abbiano assolto la scuola d'obbligo e siano comunque in possesso della licenza di scuola elementare.

2. Per le specifiche professionalità necessarie all'accesso alla qualifica di agente tecnico per il ruolo dell'Ente Parco, è inoltre richiesto il possesso della Patente di guida di tipo B.

Art. 10

Individuazione dei posti da mettere a concorso

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno sono determinati, con decreto del Direttore dell'Ente, i posti, eventualmente resisi disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente, da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale.

2. Entro i successivi sessanta giorni il Direttore avvia le procedure per la copertura dei posti medesimi.

CAPO II

NORME PROCEDURALI

Art. 11

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti, con decreto del direttore dell'Ente, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 10.

2. Il bando di concorso deve indicare:

a) la qualifica funzionale, il profilo professionale ed il numero dei posti messi a concorso nonché il relativo trattamento economico;

b) l'indicazione della eventuale riserva per il personale di ruolo dell'Ente e le modalità di attribuzione dei posti corrispondenti;

c) il numero dei posti riservati agli aventi diritto a norma delle vigenti disposizioni legislative al di là dei posti di cui alla lettera b);

d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;

e) i requisiti generali per l'ammissione dei candidati e i requisiti specifici richiesti per i posti messi a concorso;

f) le materie oggetto delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse;

g) la documentazione da allegare;

h) l'elenco dei titoli valutabili;

i) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e la ripartizione del punteggio massimo complessivo fra le prove scritte, le prove orali ed i titoli;

l) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio nonché i termini e le modalità della loro presentazione;

m) il diario e la sede delle prove d'esame, se e in quanto sia possibile stabilirli, ovvero, in caso contrario, il termine entro il quale si provvederà, con la pubblicità prevista ai sensi dell'articolo 12;

n) le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;

o) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 12

Pubblicità del bando di concorso

1. Al bando di concorso deve essere data la massima pubblicità possibile; esso va in ogni caso pubblicato, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, all'Albo dell'Ente e all'Albo dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale di pertinenza dell'Ente, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Tutti i bandi debbono essere portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali.

Art. 13

Termine per la presentazione delle domande

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non può essere inferiore a giorni 30 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 14

Domanda di ammissione al concorso

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice, avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dall'Ente o di fotocopia del medesimo, debitamente sottoscritta da ciascun concorrente.

2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la loro responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) la residenza e il completo indirizzo cui devono essere fatte pervenire tutte le comunicazioni inerenti al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di quella di uno degli stati membri dell'Unione europea; se cittadino di uno degli stati membri dell'Unione europea di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

d) se cittadini italiani il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

e) le eventuali condanne riportate, gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l'assenza di condanne o procedimenti penali in corso;

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o, ancora, collocati a riposo ai sensi della legge n. 336/1970;

g) di essere fisicamente idonei al servizio;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per candidati di sesso maschile);

i) il possesso del titolo di studio e degli altri eventuali requisiti previsti dal bando di concorso, facendone specifica e analitica menzione;

j) i titoli ritenuti valutabili ai sensi del presente regolamento;

k) il possesso di eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenze ai sensi della normativa vigente o ad usufruire delle riserve previste dal bando di concorso;

l) la dichiarazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap), di avvalersi di eventuali sussidi e supporti per la partecipazione effettiva alle prove d'esame;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede di lavoro.

3. Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate all'ufficio indicato nel bando entro il termine di scadenza ovvero inviate all'Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro il termine previsto dal bando medesimo e dovranno pervenire all'Ente entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.

4. Il candidato deve inoltre allegare alla domanda i documenti eventualmente richiesti dal bando. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciò nonostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.

5. Salvo che nei concorsi per soli esami, i candidati possono unire alla domanda di partecipazione al concorso i documenti ed i titoli scientifici e di carriera, la cui presentazione sia prevista dal bando di concorso. I titoli ed i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ed uniti alla domanda comunque entro il termine di scadenza del bando di concorso,

sempre che lo stesso non preveda una diversa scadenza. La documentazione è esente da bollo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370 salvo le eventuali eccezioni che verranno espressamente individuate nei singoli bandi di concorso. I documenti di cui sopra, anche se dichiarati in forma temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, non verranno presi in considerazione se pervenuti oltre il termine di scadenza del bando di concorso ovvero oltre il diverso termine espressamente previsto dallo stesso per la produzione dei titoli.

6. L'Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da:

- inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato;
- mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 15

Integrazione della domanda, ammissione con riserva ed esclusione

1. Qualora la domanda risulti priva di una delle dichiarazioni o di uno dei documenti eventualmente richiesti dal bando all'atto delle presentazione della domanda e attestanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato, fissandogli un termine non superiore a 15 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine il candidato viene escluso dal concorso.

2. Sono esclusi dal concorso, senza richiesta integrazione, i candidati che nella domanda di concorso abbiano reso dichiarazioni o presentato documenti dai quali risulti in modo evidente la mancanza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti dal bando.

3. I candidati che abbiano presentato domanda in conformità a quanto prescritto dal bando o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del comma 1, sono ammessi a partecipare al concorso con riserva. La riserva viene sciolta a seguito della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti specifici di ammissione, dopo l'approvazione della graduatoria e prima della sottoscrizione del contratto, dal Direttore dell'Ente.

4. L'esclusione dal concorso viene disposta con decreto del Direttore dell'Ente; la decisione è comunicata ai candidati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16

Proroga e riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione. Revoca del bando

1. Qualora il numero delle domande risulti particolarmente esiguo il Consiglio Direttivo dell'Ente ha facoltà di riaprire e prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione. In caso di riapertura, che deve essere comunicata per iscritto a chi ha presentato la domanda, i requisiti devono comunque essere posseduti alla data di scadenza del bando precedente. Restano in ogni caso valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per il candidato di integrare entro il nuovo termine la documentazione allegata.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente, qualora il numero delle domande di ammissione al concorso risulti particolarmente esiguo o, al contrario sovrabbondante, può revocare, con provvedimento motivato, il concorso bandito, purché ciò avvenga prima della nomina della Commissione giudicatrice.

3. Alla proroga, alla riapertura ed alla revoca sarà data la pubblicità nelle stesse forme previste per il bando di concorso.

CAPO III

COMMISSIONI GIUDICATRICI

Art. 17

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice di concorso pubblico è nominata con provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Ente ed è così composta:

a) dal Direttore dell'Ente in veste di Presidente ovvero in caso di impossibilità o impedimento, da dipendente di altra pubblica amministrazione con qualifica non inferiore a quella di dirigente;

b) da un dipendente di qualifica non inferiore a quella cui si riferiscono i posti messi a concorso ovvero in caso di impossibilità o impedimento, da un dipendente di altro ente pubblico di qualifica equiparata;

c) da un esperto esterno dotato di specifiche competenze in relazione alle materie d'esame ed ai profili professionali dei posti messi a concorso.

2. Qualora per il profilo professionale della qualifica funzionale del posto messo a concorso, siano previsti esami di lingua straniera e/o materie speciali, la composizione della Commissione giudicatrice, visto la specificità delle suddette prove, può essere incrementata da esperti esterni. Nel caso in cui dette materie risultino facoltative gli esperti sono da considerarsi membri aggiunti.

3. L'utilizzazione di personale dell'Ente in quie-

scenza non è consentita qualora il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso di cessazione dal servizio durante il periodo di lavoro della Commissione l'Ente può confermare l'incarico al componente cessato.

4. Nel provvedimento di nomina della Commissione possono essere individuati anche i relativi supplenti che subentrano nei lavori della Commissione in caso di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi. Almeno un terzo dei posti di componenti delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne. La surrogazione non comporta la ripetizione delle operazioni concorsuali già effettuate.

5. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da un dipendente dell'Ente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, ovvero in caso di impossibilità o impedimento, da un dipendente di altro ente pubblico di qualifica equiparata.

6. Ai componenti esterni all'Ente compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza, compreso tra lire 100.000 e lire 200.000, che verrà determinato nel bando di concorso in relazione alla complessità dell'attività d'esame da correlarsi anche alla qualifica funzionale di accesso.

Art. 18

Incompatibilità dei membri
della Commissione giudicatrice del concorso

1. Per le cause di incompatibilità dei componenti le Commissioni giudicatrici si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché all'articolo 9, comma 2 ed all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

2. Esplicita dichiarazione di assenza di incompatibilità dovrà essere espressa, dandone atto nel verbale del Presidente e da tutti i membri della Commissione, nella prima seduta di insediamento, subito dopo la lettura dell'elenco nominativo dei candidati. Qualora fosse riscontrata l'incompatibilità di uno o più membri, la seduta è sospesa e viene data comunicazione della circostanza emersa al Consiglio Direttivo dell'Ente affinché possa provvedere alla sostituzione.

CAPO IV

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

Art. 19

Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice si insedia alla data fissata dal suo Presidente.

2. La Commissione, considerato il numero dei concorrenti ed il tipo di prove da effettuare, stabilisce, nel corso della prima seduta, il termine del procedimento concorsuale per quanto di propria competenza, comunicandolo agli uffici dell'Ente che ne dà idonea pubblicità.

3. La Commissione, con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o supplenti ed assistita dal segretario, procede, prima delle prove scritte e/o teorico-pratiche alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli ed all'esame e valutazione dei titoli stessi. Tale valutazione, quando i candidati ammessi superano le 50 unità, può essere limitata ai soli candidati presentatisi a sostenere le prove scritte o pratiche e comunicata agli interessati, comunque, prima di procedere alla valutazione delle prove.

4. La Commissione decide a maggioranza di voti palesi.

5. Nella valutazione delle singole prove d'esame sia scritte che orali, il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.

6. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla Commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

7. Dai verbali devono comunque risultare:

a) i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli;

b) i punteggi attribuiti a ciascun titolo;

c) i voti attribuiti alle prove d'esame di ciascun candidato;

d) una motivazione sintetica in caso di voto insufficiente;

e) le conclusioni finali e l'elenco degli idonei.

8. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento del concorso, ma non può esimersi dal firmare il verbale.

9. In caso di persistente rifiuto, il Presidente della Commissione ne dà atto nel processo verbale che trasmette immediatamente al Consiglio Direttivo dell'Ente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione motivata, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione.

10. Per la valutazione di ogni prova la Commissione dispone di trenta punti; sono ammessi alla prova orale i

soli candidati che abbiano riportato nella prova scritta e/o teorico-pratica una votazione pari ad almeno ventuno trentesimi, ovvero nel caso di più prove scritte e/o pratiche, la media di almeno ventuno trentesimi e la votazione minima di diciotto trentesimi in ciascuna di esse. Sono dichiarati idonei al concorso i candidati, che, ammessi alla prova orale, abbiano riportato nella stessa una votazione pari ad almeno diciotto trentesimi.

11. La Commissione giudicatrice nella prima riunione, oltre a determinare i criteri di valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, scritte o pratiche, al fine di motivarne i punteggi inferiori al minimo fissato. Per la valutazione degli esami facoltativi di lingua straniera il Presidente della Commissione convoca anche gli eventuali membri aggiunti per avvalersi della loro consulenza. Prima dello svolgimento della prova orale la Commissione esaminatrice, al fine di garantire l'imparzialità della prova e pari opportunità a tutti i candidati, determina il numero complessivo delle domande da porre a ciascuno e la loro articolazione in riferimento alle materie stabilite dal bando.

12. La Commissione esaurisce il proprio compito con la trasmissione al Consiglio Direttivo dell'Ente della graduatoria di merito formata secondo i criteri indicati all'articolo 33, comma 1, del presente Regolamento.

13. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 20

Criteri di valutazione dei titoli

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione può disporre di un punteggio complessivo non superiore ad un terzo del punteggio massimo globalmente conseguibile nelle prove concorsuali, ad esclusione di quelle eventualmente facoltative e determina i criteri per la valutazione e attribuzione dei relativi punteggi sulla base di quanto stabilito nei singoli bandi di concorso.

2. La Commissione giudicatrice valuta le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di studio;

b) titoli di servizio.

Art. 21

Titoli di studio

1. Nell'ambito del punteggio complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, i titoli di studio sono valutati nella misura massima del 50 per cento di detto punteggio complessivo.

2. Il punteggio viene determinato mediante la valutazione dei seguenti titoli:

a) titolo di studio, relativamente al punteggio conseguito;

b) superamento di esami professionali di stato e corsi universitari post lauream con esame finale in materie attinenti al profilo professionale di accesso (i corsi universitari post lauream sono considerati validi solo se effettuati presso università che rilascino titoli di studio riconosciuti e devono avere durata almeno pari ad un anno accademico);

c) superamento di corsi di aggiornamento, specializzazione o qualificazione professionale con esame finale, in materie naturalistiche o comunque attinenti al profilo professionale del posto messo a concorso, organizzati da Enti o Istituti;

d) iscrizione agli albi regionali relativi a specializzazioni del comparto naturalistico, subordinata al superamento di specifici esami;

3. I titoli di studio afferenti a discipline del tutto estranee alla professionalità del posto messo a concorso non sono in alcun modo valutati.

Art. 22

Titoli di servizio

1. Nell'ambito del punteggio complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, i titoli di servizio sono valutati nella misura massima del 50 per cento di detto punteggio complessivo.

2. Il punteggio viene determinato mediante la valutazione dei seguenti titoli previsti nel bando di concorso:

a) servizio prestato in qualifiche funzionali pari o superiori a quella del posto messo a concorso;

b) servizio prestato in qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella del posto messo a concorso;

c) servizio in qualifiche funzionali ulteriormente inferiori a quella del posto messo a concorso;

d) esercizio della libera professione nel settore della tutela dell'ambiente naturale.

3. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al presente articolo, per servizio si intende l'attività effettivamente prestata presso pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato, di cui può costituire particolare valutazione il servizio prestato presso un

comparto naturalistico o di gestione delle aree protette.

CAPO V

PROVE CONCORSUALI

Art. 23

Date delle prove e loro comunicazione ai candidati

1. La Commissione giudicatrice, fissati i criteri di massima per la valutazione dei titoli stabilisce la data delle prove scritte, qualora non già previste dall'avviso di concorso.

2. La data delle prove d'esame viene pubblicata di norma sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia almeno venti giorni prima della data fissata per le prove d'esame. Parimenti l'avviso per la presentazione al colloquio deve essere inviato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima della data fissata per il medesimo.

3. Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

4. La comunicazione di esclusione dal concorso - che sarà disposta con provvedimento del Direttore dell'Ente - è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale dovrà essere fatto espresso riferimento alla motivazione dell'esclusione.

Art. 24

Prove di selezione del concorso

1. Le prove di selezione dei concorsi si distinguono in:

a) prova scritta consistente nella stesura di un elaborato oppure in una serie di quesiti a risposta sintetica, attinenti a problemi tecnico-amministrativi correnti, mediante l'applicazione in concreto delle nozioni tecniche pertinenti alle materie oggetto della prova indicate nel bando di concorso;

b) prova teorico-pratica ovvero sperimentazione lavorativa relativamente alle mansioni tipiche del profilo professionale;

c) prova orale consistente in una interrogazione sulle materie indicate nel bando di concorso, intesa a verificare il grado di preparazione del candidato, con riguardo sia alla completezza delle nozioni possedute, sia alla capacità di esposizione, quando quest'ultima assume importanza rilevante per il profilo professionale.

2. Le prove facoltative di lingua straniera si accertano mediante un colloquio orale.

3. L'assenza anche da una sola delle prove d'esame, che non siano comprese tra quelle facoltative di cui all'articolo 32, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 25

Adempimenti preliminari
allo svolgimento delle prove scritte

1. La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per ciascuna prova scritta e prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa, si riunisce per predeterminare, sulla scorta del programma di esame indicato nel bando di concorso, una terna di temi o gruppi di quesiti ovvero gruppi di test o di prove teorico-pratiche nelle materie indicate dal bando, tra i quali sarà sorteggiato quello che costituirà l'oggetto della prova. I temi o i test sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

2. I temi o i test formulati sono chiusi in plichi firmati esternamente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario e sono presi in consegna dal Presidente della Commissione.

3. I test sono predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati.

4. Nel caso in cui il numero delle domande presentate sia particolarmente alto, la Commissione può decidere, purché sia stato previsto dal bando di concorso ed al fine del buon esito del concorso, di procedere ad una preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi, eventualmente congiunti alla valutazione, con attribuzione di punteggi alle votazioni con le quali il candidato ha conseguito il titolo di studio.

5. La Commissione stabilisce altresì la durata delle prove che non potrà essere superiore alle otto ore.

6. Per gli altri adempimenti si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 26

Svolgimento delle prove scritte

1. Nel giorno e ora stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte, i candidati vengono fatti accedere, previa loro identificazione personale, nella sede o nelle sedi ove ha luogo la prova.

2. Per le modalità di svolgimento delle prove si fa rinvio alla normativa vigente ed alle disposizioni che verranno stabilite nel bando di concorso.

3. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri che non siano i componenti della Commissione esaminatrice o

gli incaricati della vigilanza, ove nominati.

4. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente della Commissione esaminatrice o di altro componente della stessa da lui delegato.

5. Durante lo svolgimento delle prove scritte debbono essere presenti nella sede d'esame almeno due commissari. Di ciò deve essere dato espressamente atto nel verbale.

6. Al termine di ogni giornata d'esame, tutte le buste contenenti gli elaborati vengono raccolte i plichi, che sono sigillati e firmati dal Presidente, cui ne è affidata la custodia, da almeno uno dei commissari e dal segretario.

Art. 27

Incaricati della vigilanza

1. Quando le prove scritte, per l'alto numero dei candidati, abbiano luogo contemporaneamente in più sedi, si procede alla nomina, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un membro della Commissione ovvero da un impiegato dell'Ente di qualifica non inferiore a consigliere ovvero in caso di impossibilità da un dipendente di altro Ente Regionale ovvero dell'Amministrazione regionale di pari qualifica e costituito da due dipendenti di ruolo dell'Ente Parco o di altro Ente pubblico di qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso, i quali collaborano nell'accertamento dell'identità personale dei candidati e vigilano, nel corso dello svolgimento delle prove, sull'osservanza delle disposizioni impartite.

2. Nel caso di riscontrate irregolarità commesse dai candidati, queste saranno segnalate dagli incaricati della vigilanza alla Commissione, la quale assumerà i provvedimenti del caso.

Art. 28

Esame e valutazione delle prove scritte

1. La Commissione, accertata l'integrità dei plichi contenenti gli elaborati, procede alla loro apertura.

2. Apre poi, prelevandole ad una ad una in modo casuale, le buste contenenti gli elaborati, dando ad esse, ai singoli fogli in essa contenuti, anche se non utilizzati ed alla busta di minor formato contenente le generalità dei candidati, un unico numero progressivo per ciascun candidato.

3. In questa fase la busta contenente le generalità del candidato deve restare chiusa.

4. Il commissario, esperto nella materia oggetto della prova, dà poi lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la Commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la Commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all'esclusione dal concorso di tutti i candidati coinvolti.

5. Conclusa la revisione degli elaborati, viene evidenziato, nel verbale, l'elenco degli elaborati valutati nel corso della riunione ed il corrispondente numero progressivo apposto ai sensi del comma 2.

6. Le operazioni relative alla valutazione delle prove scritte, se necessario, possono essere effettuate in più sedute, nell'ultima delle quali, completata la revisione degli elaborati di tutte le prove previste, verranno aperte le buste contenenti il foglietto recante le generalità dei candidati, sul quale sarà riportato il numero progressivo di cui al comma 2 del presente articolo.

7. La Commissione, effettuata la valutazione della prova scritta, procede all'individuazione dei candidati non idonei e successivamente alla valutazione analitica dei titoli relativi ai candidati idonei ed infine all'individuazione dei singoli candidati idonei.

Art. 29

Esame e valutazione delle prove teorico-pratiche

1. Per la valutazione delle prove teorico-pratiche, la Commissione procede secondo le medesime modalità previste dall'articolo 28.

2. Quando la prova teorico-pratica consiste nella dimostrazione della capacità a svolgere una determinata prestazione, la prova può essere svolta individualmente da ciascun candidato ovvero a gruppi di candidati davanti alla Commissione e la valutazione verrà effettuata secondo i criteri previsti per le prove orali di cui all'articolo 31.

Art. 30

Comunicazione ai candidati
dell'esito delle prove scritte e/o teorico-pratiche

1. La Commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei relativi punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove. Dette comunicazioni dovranno essere spedite a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al recapito indicato dal candidato nella domanda di ammissione e dovranno pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

2. Le comunicazioni di ammissione alla prova orale ed alle prove facoltative, eventualmente previste nel bando, dovranno indicare il punteggio conseguito nelle prove scritte e/o pratiche e precisare luogo, giorno e ora stabiliti per le prove orali nonché contenere l'espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il candidato sarà dichiarato rinunciatario al concorso.

Art. 31

Svolgimento e valutazione della prova orale

1. La Commissione, prima dell'inizio della prova e al fine di garantire pari opportunità a tutti i candidati, decide le modalità di svolgimento della prova orale, il numero dei quesiti da porre al candidato.

2. I candidati possono accedere ai locali in cui si svolgono le prove orali, secondo le modalità definite dal Presidente della Commissione. Le prove orali devono svolgersi in locali aperti al pubblico.

3. L'esito della valutazione della prova orale è comunicato dalla Commissione d'esame al candidato prima di procedere alla valutazione del candidato successivo nell'ordine previsto per la giornata di esame.

4. Al termine di ogni seduta giornaliera dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è esposto, alla fine di ciascuna giornata di selezione, in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova.

Art. 32

Svolgimento e valutazione delle prove facoltative

1. Lo svolgimento e la valutazione delle prove d'esame facoltative, saranno effettuati secondo i criteri previsti all'articolo 31.

2. Il superamento della prova prevede il conseguimento di una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi e comporta un giudizio di «idoneo» o «non idoneo». L'idoneità così ottenuta comporta un incremento di punteggio (fino a un massimo di 3/30).

3. Il mancato superamento della prova facoltativa non inficia l'esito delle altre prove d'esame. La prova facoltativa non superata si intende come non sostenuta.

CAPO VI

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Art. 33

Formazione della graduatoria

1. Espletate le prove, la Commissione definisce la graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato sulla base della valutazione complessiva determinata sommando la media dei voti riportata nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il punteggio attribuito ai titoli ed il punteggio aggiudicato alla prova facoltativa di cui al punto 2 dell'articolo 32.

2. I concorrenti che hanno superato la prova orale dovranno far pervenire all'Ente, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'esame, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza.

3. Scaduto il termine assegnato ai concorrenti per la presentazione dei titoli, sulla base della graduatoria di merito predisposta dalla Commissione giudicatrice, gli Uffici dell'Ente procedono alla verifica delle precedenze per coloro che ne hanno diritto nonché alle preferenze a parità di punteggio, al fine della approvazione della graduatoria degli idonei. Qualora il possesso dei titoli di cui al comma 2 non sia stato dichiarato nella domanda di ammissione, il titolo eventualmente presentato ai sensi del comma 2 medesimo non potrà essere valutato.

4. La graduatoria del concorso è unica; una volta assegnati i posti riservati al personale interno, si procede alla copertura dei rimanenti posti secondo l'ordine della graduatoria definita ai sensi del comma 3; i posti riservati al personale interno che risultino non coperti, sono assegnati ai candidati esterni.

5. Il Consiglio Direttivo dell'Ente, verificata la regolarità del procedimento espletato dalla Commissione stessa nonché l'esito della valutazione di cui ai commi 3 e 4, procede all'approvazione della graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.

6. La graduatoria approvata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 34

Procedimenti di assunzione

1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti nelle modalità di legge;

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. Per l'accertamento del possesso dei requisiti generali prescritti per l'accesso all'impiego, l'Ente acquisirà la documentazione, le certificazioni o le dichiarazioni prescritte nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Valutata la documentazione prodotta, il Direttore dell'Ente provvede alla nomina in prova dei vincitori secondo l'ordine della graduatoria; in caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato

al comma 1 nonché in mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore pronuncia la decadenza del candidato.

Art. 35

Inizio servizio

1. Per particolari motivi, congruamente documentati, l'Ente ha facoltà, ove le esigenze di servizio lo consentano, di concedere una dilazione alla data di inizio servizio comunque non superiore a tre mesi.

2. E' fatta salva una proroga maggiore per ragioni di servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo o richiamo alle armi, la quale non potrà eccedere il trentesimo giorno da quello di cessazione del servizio medesimo.

3. Sono fatti salvi i diritti delle vincitrici del concorso, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio ai sensi della legge 1204/1971.

4. Il rapporto di lavoro, che si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale, decorre a tutti gli effetti dalla data di assunzione in esso indicata, ovvero dalla data di inizio servizio. La sottoscrizione del contratto individuale interviene in ogni caso prima dell'ammissione in servizio.

5. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti dell'Ente, la nomina nella nuova qualifica funzionale decorra a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale.

Art. 36

Validità della graduatoria

1. La graduatoria di merito è valida per la copertura dei posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che risultino disponibili nei tre anni successivi a quello cui si riferiscono i posti messi a concorso.

2. Qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, è facoltà dell'Ente, nell'arco di validità temporale della graduatoria, di procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. In tal caso:

a) se il posto da attribuire era stato assegnato a concorrente interno in quanto riservato, lo stesso resta riservato ai candidati interni presenti in graduatoria, altrimenti attribuito al primo degli idonei;

b) se il posto da attribuire era stato assegnato a concorrente esterno, lo stesso è assegnato al primo degli idonei, sia esso interno od esterno.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 38

Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi trascorso il quale senza che sia intervenuta la proposta motivata di cui al comma 3, la prova si intende superata. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nel ruolo unico dell'Ente.

2. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 1 è dichiarato e comunicato all'interessato dal Direttore dell'Ente entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, ricorso al Consiglio Direttivo, che può disporre, per una sola volta, l'eventuale proroga della prova per ulteriori tre mesi.

4. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova. Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

5. Durante il periodo di prova l'Amministrazione adotta opportune iniziative di informazione e di formazione rivolte al personale neo assunto mediante le quali saranno esplicitate le finalità istituzionali, l'organizzazione e le competenze dell'Ente, la normativa sulla gestione del personale. L'Amministrazione può altresì progettare interventi formativi specifici sulle mansioni attribuite al singolo dipendente.

Art. 39

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le disposizioni:

- del regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi regionali, approvato con D.P.G.R. 31 maggio 1984, n. 0469/Pres.;
- della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche e integrazioni;
- della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche e integrazioni;

- del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
- della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE:
dott. for. Graziano Danelin

(Approvato con deliberazione del Consiglio direttivo 15 dicembre 2000, n. 107).

ISTITUTO PER L'INFANZIA «OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO ED AGLAIA DE MANUSSI»

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Ospedale specializzato pediatrico regionale.

TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico presso l'Unità Operativa di otorinolaringoiatria (con riserva di 1 posto ai sensi della legge 401/2000).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 162/2001 di data 4 aprile 2001 viene bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico presso l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria (con riserva di 1 posto ai sensi della legge 401/2000).

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento Organico dell'Istituto, modificato, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e secondo le indicazioni del Ministero della Sanità, con decreto n. 558/1998 del 29 giugno 1998, salvo quanto disposto dalla legge 401/2000.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997 n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento di dati personali, la legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Al suddetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali.

I requisiti generali richiesti per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Istituto, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti specifici per l'ammissione al suddetto concorso sono i seguenti:

1. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2. diploma di specializzazione in Otorinolaringoiatria, o servizio prestato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge 401/2000, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende, unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli I.R.C.C.S.;
3. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (come previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127).

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Organico dell'Istituto per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario, alla specializzazione richiesta è equivalente la specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti, ai sensi della normativa regolamentare.

Ai sensi del medesimo articolo 52, comma 2, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data

di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 54 del suddetto Regolamento Organico, fermo restando quanto previsto all'articolo 52 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

Le domande di partecipazione al suddetto concorso redatte in carta semplice secondo l'allegato schema, come previsto dall'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, devono essere rivolte al Commissario Straordinario dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste e presentate o spedite nei modi successivamente indicati.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994 n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso. I candidati che hanno diritto alla riserva ai sensi della legge 401/2000 devono autocertificare di aver prestato servizio, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge 401/2000, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende, unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli I.R.C.C.S.;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

I candidati dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500. (pagamento diretto presso la Cassa dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - con l'indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento oppure tramite conto corrente postale n. 10979342 indirizzata a Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria, n. 65/1 - Trieste), in nessun caso rimborsabile.

- certificato attestante l'iscrizione all'Albo professionale ove esistente, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

I candidati di cui all'articolo 52 del Regolamento Organico dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 54 del summenzionato Regolamento Organico dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum sono valutate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da

conferire, ivi comprese idoneità e tirocinii non valutabili in norme specifiche. Vanno indicate altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal suddetto Regolamento Organico all'articolo 11.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionate anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 379/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 2 della legge n. 15/1968 è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Istituto, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze ed alle precedenze dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, all'Ufficio Protocollo dell'Istituto per l'Infanzia «Burlo Garofolo» - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo competente dell'Istituto, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483/1997 in quanto applicabile. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica,

ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami -, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, formalizzando altresì la specifica graduatoria dei riservatari.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale al candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata dall'Organo Competente, che provvederà alla nomina del/dei vincitore/i, nel rispetto del principio della riserva.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica di data 8 giugno 2000, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato dal competente Organo dell'Istituto.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigente medica di data 8 giugno 2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento Organico dell'Istituto.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste - via dell'Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281).

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Commissario straordinario
dell'Istituto per l'Infanzia
Via dell'Istria n. 65/1
34137 TRIESTE

....l... sottoscritt. (a)...

CHIEDE

di essere ammess....... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.... posti di ....bandito il ....
n...

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat........ a.. il ....;

- di risiedere a ...., via .... n. ....

- di essere iscritt.................... nelle liste elettorali del Comune di ....(ovvero: di non essere iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente motivo...);

- di essere in possesso della cittadinanza italiana;

- di non aver riportato condanne penali;

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:...
conseguito il .... presso .... (b);

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

-...

- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ....

- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:
.... (d);

- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:...(allegare documentazione probatoria);

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996 n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di talidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; (e)

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig. ....
Via... n. ....
telefono n...
cap. n. ....Città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

(firma) ....

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Istituto la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste

ovvero

- presentare all'Ufficio Protocollo - Istituto per l'Infanzia di Trieste - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30-12.30 - 14.00-15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30-12.30).

firma...